

Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



I Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 10
del 9 marzo 2005

S.S. N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 9 marzo 2005

€ 2,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2005, n. 4.

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.

pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2005, n. 5.

Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.

pag. 51

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2005, n. 4.

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (PMI)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce il ruolo rilevante delle piccole e medie imprese (PMI) nello sviluppo economico e sociale del territorio. La Regione favorisce l'adozione da parte delle PMI di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo.

2. La Regione promuove la capacità di innovazione delle P.M.I., la loro competitività, la qualificazione e la diversificazione delle produzioni, l'aumento e la qualità dei posti di lavoro e la loro stabilità, l'incremento del reddito, le condizioni di sicurezza.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e delle altre leggi regionali di settore, si intende per:

- a) crescita dimensionale per via interna: sviluppo di capacità produttive e di competenze di un'impresa, facendo leva su risorse umane, tecnologiche, finanziarie, manageriali interne alla stessa impresa; in tale tipologia rientrano, tra l'altro, le fusioni in senso proprio, le fusioni per incorporazione, l'acquisizione dell'intero capitale di rischio di un'impresa, l'acquisizione del capitale di controllo di un'impresa, l'acquisto di strutture produttive sufficientemente autonome dal punto di vista operativo ovvero rami di azienda;
- b) crescita dimensionale per via esterna: sviluppo di tipo autonomo e interamente governato dall'impresa, cioè impiegando risorse finanziarie proprie o di credito per acquisire capacità, competenze, manageriali, assets e tecnologie già formate e operanti all'esterno dell'impresa, o mediante forme di collaborazione e aggregazione con altri soggetti imprenditoriali; in tale tipologia rientrano, tra l'altro, accordi di tipo equity fra cui, in particolare, joint-venture, partecipazione a cooperative, adesione a consorzi, acquisizioni educative, partecipazione di minoranza in altre imprese, e di tipo non equity fra cui, in particolare, accordi di collaborazione sistematica e plurifunzionale fra imprese, collaborazioni occasionali, franchising, management contract, associazione a catene di marchio;

- c) **business plan:** documento scritto che individua in maniera sintetica ed esaustiva i contenuti di un progetto imprenditoriale. Il business plan si compone di una parte descrittiva e di una analitica. Nella parte descrittiva viene presentato il piano relativo alle azioni strategiche che l'impresa intende avviare relativamente alla propria missione, al proprio sistema di offerta, al mercato di riferimento, al posizionamento nei confronti dei concorrenti, alle politiche di marketing e all'assetto organizzativo. La seconda contiene le proiezioni economico-finanziarie degli effetti di tali azioni, necessarie a dimostrarne la fattibilità economica e la sostenibilità finanziaria;
- d) **economie di scala tecnologiche:** si determinano allorché il costo medio unitario di produzione in senso stretto diminuisce al crescere delle dimensioni dell'impianto di produzione;
- e) **economie di scala gestionali:** si determinano allorché il costo medio unitario di produzione totale comprendente tutti i costi di gestione, dall'approvvigionamento, all'amministrazione e controllo, alla ricerca e sviluppo, al marketing, alla distribuzione, diminuisce al crescere delle dimensioni aziendali, grazie all'adozione di soluzioni organizzative e manageriali più efficienti che interessano tutte le funzioni aziendali;
- f) **indice di indipendenza finanziaria:** rapporto tra il capitale netto e il totale delle passività. Esso rappresenta il grado di copertura che il capitale proprio garantisce ai mezzi propri forniti dai finanziatori e conseguentemente il grado di dipendenza dell'impresa dai finanziatori esterni;
- g) **processi di internazionalizzazione:** azioni che permettono all'impresa di interfacciarsi con i mercati esteri, sia attraverso i tradizionali meccanismi di mercato (esportazioni o importazioni), sia attraverso forme più strutturate dal punto di vista relazionale (joint venture, accordi di trasferimento di tecnologie e know-how, accordi di subfornitura a lungo termine, accordi commerciali e di licenza del marchio), sia attraverso investimenti diretti all'estero (acquisizione di imprese straniere, apertura di filiali e siti produttivi all'estero);
- h) **processi di razionalizzazione degli aspetti gestionali e organizzativi:** azioni strategiche che un'impresa intraprende quando le condizioni interne ed esterne non consentono la crescita, ma allo stesso tempo non richiedono necessariamente l'abbandono o il ridimensionamento dell'attività. L'impresa continua ad operare nella medesima combinazione di prodotto - mercato attuando un piano di razionalizzazione dei costi in tutte le aree e funzioni aziendali, che porta ad aumentare efficienza e produttività e a migliorare in modo sensibile e permanente il rapporto ricavi-costi e il cash flow;
- i) **spin off:** iniziativa imprenditoriale che viene attivata da uno o più membri di un'impresa, o comunque di una istituzione anche di ricerca, per sviluppare in modo indipendente alcuni progetti imprenditoriali, già avviati nell'ambito della cosiddetta impresa madre e tendenzialmente caratterizzati da significativa innovatività ed elevata incertezza e complessità. Ai fini della presente legge il progetto di spin off deve esplicitare tutte le fasi del business: dalla concezione dell'idea imprenditoriale e alla definizione del modello di business, agli investimenti necessari all'avvio dell'impresa fino al consolidamento del livello di attività;
- j) **staff ratio:** rapporto tra il numero di risorse umane con qualifica di dirigenti, quadri e impiegati e il totale dell'organico di un'impresa. L'indice rappresenta un'approssimazione del patrimonio di conoscenze e di intelligenze manageriali/gestionali presente presso l'impresa;
- k) **start up:** iniziativa imprenditoriale di nuova costituzione. Ai fini della presente legge il progetto di start up deve esplicitare tutte le fasi del business: dalla concezione dell'idea imprenditoriale e alla definizione del modello di business, agli investimenti necessari all'avvio dell'impresa fino al consolidamento del livello di attività;
- l) **manager a tempo:** soggetto dotato di idonee capacità manageriali e progettuali. Si inserisce in un'impresa per un periodo di tempo limitato con l'obiettivo di gestire uno specifico processo di sviluppo competitivo, operando, anche a livello di direzione generale e assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti;
- m) **meccanismi di trasferimento tecnologico:** regolano il passaggio dalla ricerca scientifica alle applicazioni economiche. Vi sono tre diverse modalità attraverso le quali tali meccanismi si attivano:
- 1) **trasferimento per diffusione:** formazione di personale qualificato, pubblicazioni scientifiche ed eventi convegnistici e fieristici;
 - 2) **trasferimento per mobilità:** stage, mobilità di ricercatori e risorse umane altamente qualificate, collaborazioni e partnership su progetti congiunti tra mondo dell'impresa e mondo della ricerca;

3) trasferimento per valorizzazione: creazione di imprese spin off della ricerca, brevettazione e licenze.

Art. 3

(Oggetto)

1. La Regione incentiva progetti di sviluppo competitivo delle PMI finalizzati:

- a) alla crescita dimensionale delle imprese, con particolare riferimento ad aggregazioni, fusioni e accordi interorganizzativi;
- b) a processi di internazionalizzazione delle imprese con riferimento alla creazione di reti commerciali all'estero e di sviluppo strutturato di relazioni internazionali in grado di migliorare il posizionamento competitivo delle P.M.I. regionali a livello internazionale e di indurre ricadute positive sulla crescita del sistema economico locale;
- c) a processi di razionalizzazione degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa;
- d) a processi di creazione e di sviluppo di nuove imprese (spin off e start up), nonché a processi di diversificazione di attività da parte di imprese in funzionamento, con particolare riferimento a iniziative imprenditoriali o a sviluppo di attività ad alto contenuto di conoscenza che valorizzino la collaborazione tra sistema economico-produttivo, Università, Parchi Scientifici e tecnologici e Centri di ricerca;
- e) a sostenere politiche di sviluppo attraverso la creazione di prototipi e la realizzazione di produzioni di prova;
- f) a fronteggiare situazioni di successione generazionale all'interno dell'impresa, con l'obiettivo di garantire continuità e sviluppo aziendale;
- g) a fronteggiare situazioni di fabbisogno manageriale temporaneo all'interno dell'impresa;
- h) a realizzare processi di ricapitalizzazione o di riordino degli assetti di governo societario anche attraverso l'apertura del capitale sociale a terzi;
- i) a realizzare processi organizzativi interni o a sviluppare nuove iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione, all'utilizzo e all'eventuale distribuzione di energia prodotta da fonti alternative in grado di minimizzare il costo del fattore energetico e ridurre l'impatto ambientale;
- j) alla valorizzazione della responsabilità sociale dell'impresa e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- k) a promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;
- l) a realizzare processi organizzativi orientati alla creazione di asset aziendali attraverso l'implementazione di:
 - 1) sistemi di qualità ambientale certificabile con lo scopo di ridurre gli impatti ambientali dell'attività aziendale, con particolare riferimento all'impiego di materie prime secondarie o fonti energetiche rinnovabili, e alla riduzione dei rifiuti solidi, dei reflui liquidi e delle emissioni in atmosfera;
 - 2) sistemi integrati sicurezza-qualità-ambiente certificabili, con lo scopo di coniugare sicurezza nello svolgimento delle attività, razionalità gestionale e rispetto dell'ambiente.

2. Gli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione di progetti di sviluppo competitivo sono individuati:

- a) nel ricorso a servizi di consulenza strategica o a programmi di sviluppo orientati al potenziamento delle competenze manageriali, funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo competitivo, articolati in un business plan, finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;
- b) nel ricorso ad un manager a tempo, che operi al fine di conseguire gli obiettivi posti da un business plan predeterminato, nei limiti temporali indicati dallo stesso business plan e in vista di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;

- c) nella realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università o Centri di ricerca pubblici e privati, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;
- d) nel ricorso a meccanismi di trasferimento tecnologico con Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi scientifici e tecnologici, EZIT e Consorzi di sviluppo industriale anche attraverso progetti che comportino l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori), e successivi decreti attuativi, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;
- e) nel ricorso cumulativo a più misure tra quelle indicate alle lettere a), b), c) e d).

Art. 4

(Incentivi)

1. La Regione tramite il Fondo di cui all'articolo 7, con procedimento valutativo, concede incentivi che favoriscano il ricorso delle PMI agli strumenti di cui all'articolo 3, comma 2.

2. L'entità degli incentivi concessi a ciascuna PMI non può eccedere i limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

3. Nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, l'ammissione agli incentivi di cui al presente capo non esclude l'applicazione dell'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), e successive modifiche.

4. Al fine di supportare la realizzazione dei progetti di sviluppo competitivo delle PMI beneficiarie dell'incentivo, e nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese e dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, Friulia SpA è autorizzata a costituire, anche attraverso società controllate e utilizzando le risorse destinate allo speciale fondo di dotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 (Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi), e successive modifiche, un fondo per la concessione di garanzie e controgaranzie alle PMI beneficiarie degli incentivi di cui al presente capo.

Art. 5

(Soggetti beneficiari)

1. Beneficiarie degli incentivi di cui al presente capo sono le PMI, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale, come identificate quanto alla loro dimensione dalla normativa comunitaria.

Art. 6

(Presentazione delle domande)

1. Con Regolamento regionale, sono definiti i contenuti, le modalità, i termini iniziali e finali di presentazione delle domande e la percentuale di risorse da destinare rispettivamente alle piccole e alle medie imprese.

2. In particolare, le domande di ammissione all'incentivo devono contenere:

- a) un progetto di sviluppo competitivo, articolato in un business plan, finalizzato ad uno o più degli obiettivi indicati all'articolo 3, comma 1, con indicazione del responsabile del progetto medesimo;
- b) le misure ritenute idonee a supportare il progetto di sviluppo competitivo tra quelle indicate all'articolo 3, comma 2, l'illustrazione dei contenuti e in particolare l'indicazione:
 - 1) della persona fisica o giuridica eventualmente individuata per l'erogazione dei servizi di consulenza strategica o dei programmi di sviluppo;
 - 2) del nominativo e del curriculum del manager a tempo eventualmente individuato;
 - 3) del soggetto o dei soggetti con cui realizzare i progetti di ricerca o attuare i meccanismi di trasferimento tecnologico;

- c) la documentazione delle spese preventivate per la stesura del business plan e per il ricorso alle misure di cui all'articolo 3, comma 2;
- d) l'ammontare dell'investimento diretto da parte dell'impresa.

Art. 7

(Procedimento)

1. L'istruttoria e la valutazione delle domande sono svolte dalla Friulia SpA mediante una commissione composta da cinque membri di cui tre, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, e due da Friulia SpA. La sede della commissione è presso Friulia S.p.A, che svolge anche l'attività di segreteria della commissione.

2. I membri della commissione debbono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, imparzialità, onorabilità e competenza in materia di economia, innovazione e gestione delle imprese. I compensi spettanti ai membri di nomina regionale sono determinati con apposita delibera dalla Giunta regionale.

3. L'istruttoria deve valutare la coerenza tra il progetto di sviluppo competitivo articolato in un business plan e le misure di cui all'articolo 3, comma 2, individuate dalla PMI, con riferimento ai contenuti dell'attività di consulenza strategica o al profilo professionale del manager a tempo eventualmente individuato o ai contenuti dei progetti di ricerca o dei meccanismi di trasferimento tecnologico.

4. L'istruttoria avviene sulla base di criteri predeterminati che consentano la comparazione delle diverse domande in ordine alla validità strategica, economica e finanziaria dell'iniziativa anche mediante la simulazione degli effetti occupazionali, economici, finanziari e industriali attesi sulla P.M.I. In ogni caso i progetti di sviluppo competitivo devono essere rivolti prioritariamente ad ottenere l'aumento e il ritorno dei livelli occupazionali anche attraverso la riqualificazione degli organici e la loro ricollocazione in ambito regionale, ove possibile all'interno della medesima realtà produttiva, oltre che assicurare ritorni di valore economico.

5. In particolare, l'istruttoria valuta l'impatto del progetto sulla preesistente configurazione organizzativa, strategica e gestionale nonché sulla preesistente situazione economico-finanziaria della PMI, anche in relazione agli investimenti collegati al progetto presentato. Le analisi di impatto si articolano nella valutazione di indicatori quantitativi e qualitativi da collegarsi funzionalmente alle specifiche tipologie di progetto di sviluppo competitivo di cui all'articolo 3, comma 1. Viene data priorità ai progetti che presentino i migliori indicatori.

6. Gli indicatori di cui al comma 5 che, in via selettiva, devono essere collegati alla specificità del progetto presentato sono:

- a) aumento del fatturato;
- b) aumento della base occupazionale o riqualificazione dell'organico (miglioramento dello staff ratio);
- c) riqualificazione e reinserimento delle donne nella realtà aziendale dopo l'astensione per maternità o per motivi di cura familiare;
- d) stabilizzazione dei rapporti di lavoro, con particolare riguardo al ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- e) conseguimento di economie di scala tecnologiche o gestionali;
- f) aumento della quota del fatturato relativa all'esportazione;
- g) aumento dei livelli di internazionalizzazione dell'intera catena del valore dell'impresa;
- h) diversificazione e innovazione nella struttura dell'offerta;
- i) razionalizzazione della struttura dei costi;
- j) presidio organizzativo e strategico dei mercati finali;
- k) miglioramento dell'indice di indipendenza finanziaria;
- l) creazione e sviluppo di imprenditoria o occupazione femminile;

m) creazione e sviluppo di imprenditoria giovanile.

7. Friulia SpA svolge l'attività di concessione ed erogazione degli incentivi di cui al presente capo utilizzando il Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, di seguito denominato Fondo.

8. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).

9. Le dotazioni del Fondo possono essere alimentate:

- a) dai conferimenti della Regione;
- b) dai conferimenti di altri soggetti pubblici e privati;
- c) dagli eventuali rientri conseguenti alle revocche di incentivi.

10. La Regione stipula, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, una convenzione con Friulia SpA con cui sono disciplinati i rapporti inerenti allo svolgimento dell'attività istruttoria, con particolare riferimento ai tempi relativi all'istruttoria di ciascuna domanda. Gli oneri relativi alla commissione e gli altri oneri di funzionamento fanno carico al Fondo.

11. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo attraverso la Direzione centrale attività produttive.

12. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a promuovere la modifica dello statuto della Friulia SpA al fine di armonizzarlo con le finalità del presente capo.

13. L'attività istruttoria e valutativa della commissione è soggetta al controllo del Consiglio regionale e della Commissione competente.

14. Ciascun consigliere regionale ha facoltà di accedere a documenti e verbali relativi all'attività di cui al comma 13, ancorché riferibili all'attività di Friulia SpA. I piani strategici delle singole aziende possono essere visionati solo su esplicita richiesta e previa applicazione di adeguate procedure di riservatezza.

15. L'elenco dei soggetti beneficiari, delle pratiche in corso di valutazione e di quelle con esito negativo, completo di importi e di succinta descrizione, è trasmesso semestralmente al Consiglio regionale e ai singoli consiglieri.

Art. 8

(Erogazione dell'incentivo, verifica degli obiettivi raggiunti, variazione del business plan, revoca degli incentivi)

1. La Regione, con il Regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, stabilisce anche:

- a) le modalità di concessione e di erogazione dell'incentivo;
- b) le modalità di verifica degli obiettivi raggiunti dalle PMI beneficiarie dell'incentivo, anche prevedendo la presentazione di appropriata documentazione;
- c) la disciplina delle eventuali variazioni da parte delle PMI beneficiarie del business plan presentato o delle misure di cui all'articolo 3, comma 2;
- d) la disciplina e le modalità di revoca, anche parziale, dell'incentivo.

Art. 9

(Disciplina dei controlli, sospensione delle erogazioni e restituzioni)

1. Le P.M.I. beneficiarie sono tenute a documentare annualmente, e per tutta la durata del business plan, a Friulia SpA lo stato di attuazione e i risultati raggiunti alla luce del business plan presentato con la domanda di incentivo. Devono essere tempestivamente comunicate a Friulia SpA e comunque entro sessanta giorni:

- a) le eventuali variazioni al business plan originariamente presentato;

- b) l'eventuale licenziamento o sostituzione del manager a tempo con altro manager;
- c) le variazioni nella quantità o qualità dei servizi di consulenza strategica che si rendano necessarie in relazione alle esigenze della PMI

2. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

3. Gli incentivi sono revocati qualora le PMI abbiano realizzato interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi.

4. Qualora i beneficiari degli incentivi del presente capo procedano a delocalizzazioni produttive che non assicurino i mantenimenti dei livelli occupazionali e i ritorni di cui all'articolo 7, comma 4, entro il periodo di sviluppo del progetto previsto dal business plan, gli incentivi sono revocati con le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimenti amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 della legge regionale 7/2000 e successive modifiche.

6. Le sospensioni delle erogazioni e la restituzione degli incentivi sono disciplinate dalle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000 e successive modifiche.

Art. 10

(Creazione di una banca dati)

1. Friulia SpA, sulla base della convenzione di cui all'articolo 7, comma 10, è tenuta a creare una banca dati della documentazione presentata dalle PMI beneficiarie dell'incentivo, al fine di consentire all'Amministrazione regionale di monitorare i risultati conseguiti.

2. Nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali e maggiormente rappresentative a livello regionale possono avere accesso alla banca dati di cui al comma 1, previa stipula di apposita convenzione con la Regione.

Art. 11

(Tirocinio formativo)

1. Al fine di favorire la formazione di capacità manageriali all'interno delle PMI, la Regione incentiva progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di tirocinio formativo collegate alla permanenza del manager a tempo nella PMI.

2. Un Regolamento individua i contenuti essenziali dei progetti di cui al comma 1, i soggetti abilitati alla loro realizzazione, i potenziali destinatari delle iniziative di tirocinio, le modalità di accesso agli incentivi e l'ammontare degli stessi.

Art. 12

(Clausola valutativa)

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione del presente capo sono oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Gli interventi sono valutati in relazione alla validità strategica, finanziaria ed economica e per la capacità di supportare lo sviluppo competitivo delle PMI del Friuli Venezia Giulia, così come definito dall'articolo 1, comma 2.

3. In particolare, la valutazione si incentra sui progetti di sviluppo competitivo e sugli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione degli stessi, così come definiti dall'articolo 3.

4. La valutazione annuale è presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento degli strumenti di programmazione strategica e operativa.

CAPO II

Istituzione delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 27/1999)

1. L'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1999 n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali), è sostituito dal seguente:

«Art. 1

(Distretti industriali)

1. Il distretto industriale è un sistema locale formato da imprese variamente specializzate, sia manifatturiere che di servizi, sia artigiane che industriali o che comunque partecipano alla medesima filiera produttiva o a filiere collegate, nonché dagli attori istituzionali che svolgono un'attività rilevante all'interno del contesto locale.

2. La Regione procede al riconoscimento delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), disciplinate nelle forme di cui alla presente legge attraverso il confronto con le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area distrettuale e dalla cui iniziativa le ASDI sono promosse.

3. Al fine di concorrere al rafforzamento della competitività dei distretti industriali, la Regione e le ASDI promuovono in questi sistemi:

- a) la promozione della cultura del distretto intesa come risorsa importante da preservare, come mezzo di educazione e formazione;
- b) la promozione dell'immagine del distretto intesa come risorsa fondamentale per rafforzare all'interno l'identità della comunità distrettuale ed all'esterno il confronto e lo scambio culturale, commerciale e produttivo;
- c) l'aumento della capacità di innovazione delle imprese, in tutte le attività della catena del valore, anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- d) il potenziamento e l'evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese distrettuali, indipendentemente dalla posizione occupata nell'ambito della filiera produttiva;
- e) l'aggregazione di imprese finalizzata al rafforzamento competitivo e la cooperazione tra imprese in progetti che perseguano il medesimo obiettivo;
- f) la creazione e lo sviluppo di strutture e risorse, come i centri di servizi alle imprese e i marchi collettivi di qualità, in grado di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese insediate nel distretto e di generare benefici collettivi;
- g) lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso attività di istruzione e formazione mirata;
- h) il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
- i) l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati, in particolare quando connessa con l'aumento della capacità di regia degli insediati nel distretto;
- j) lo stimolo e lo sviluppo di opere o sistemi infrastrutturali e impiantistici, in particolare in abbinamento fra soggetti pubblici e privati;
- k) il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali;

- l) il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
m) il miglioramento della qualità della vita nei contesti distrettuali.».

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 27/1999)

1. L'articolo 2 della legge regionale 27/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Individuazione dei distretti industriali)

1. I distretti industriali sono individuati, ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale.

2. I criteri di riconoscimento dei distretti industriali sono identificati nell'indice di densità imprenditoriale dell'industria manifatturiera, nell'indice di specializzazione produttiva, nell'equilibrio nella composizione societaria e delle norme statutarie tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, come definiti con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'area distrettuale può essere definita anche su base interprovinciale o interregionale, previo accordo con la Regione contermina.».

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 27/1999)

1. L'articolo 3 della legge regionale 27/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale)

1. L'ASDI è una società consortile a capitale misto pubblico e privato, costituita ai sensi dell'articolo 27 della legge 317/1991, avente come scopo statutario la promozione dell'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale e la prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese localizzate nell'area territoriale di riferimento.

2. L'ASDI è riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla presente legge. Il decreto di riconoscimento del Presidente della Regione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La società consortile di cui al comma 1 è costituita dai soggetti privati e pubblici che compongono il distretto industriale. Possono partecipare ad essa i Comuni, le Province, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i consorzi e gli enti di sviluppo industriale operanti ai sensi della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), compresi nell'area distrettuale, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, le associazioni, le società finanziarie, anche partecipate dalla Regione o dagli Enti locali, gli enti e consorzi di imprese che svolgono attività rilevanti a favore delle imprese insediate nei singoli distretti industriali. Un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali partecipa all'ASDI e alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con funzione consultiva e di controllo, senza possibilità di voto, fatte salve le previsioni statutarie della stessa.

4. La partecipazione al capitale sociale da parte di singole imprese localizzate nell'area distrettuale può avvenire nel rispetto dei limiti massimi di possesso di capitale stabiliti con riferimento a tale categoria di soci dallo statuto della società.».

Art. 16

(Soppressione dei Comitati di distretto)

1. I Comitati di distretto costituiti ai sensi della legge regionale 27/1999 sono soppressi a decorrere dall'esecutività del decreto del Presidente della Regione di riconoscimento delle singole Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI).

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 27/1999)

1. L'articolo 5 della legge regionale 27/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Organizzazione della società consortile)

1. La disciplina degli organi della società consortile è rimessa alle clausole dello statuto, in armonia con le previsioni dell'ordinamento civile dello Stato.

2. Fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili poste a tutela di interessi di terzi, è rimesso in particolare alla autonomia statutaria disciplinare l'eventuale introduzione di previsione in ordine a:

- a) il divieto di distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soggetti consorziati, neppure in caso di scioglimento della società consortile;
- b) la sostituzione del voto per quote, secondo la partecipazione sociale, con il voto per teste;
- c) la clausola di limitazione della libera circolazione della partecipazione sociale al possesso, da parte dell'acquirente, del requisito di appartenenza alla categoria.

3. Le disposizioni statutarie, ai fini del riconoscimento regionale previsto dall'articolo 3, comma 2, si conformano ai principi dell'equilibrio e dell'equa rappresentanza tra i soggetti presenti nella compagine sociale.».

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 27/1999)

1. L'articolo 6 della legge regionale 27/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Compiti della Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale)

1. L'ASDI può svolgere ogni attività e curare ogni progetto che rientra nelle finalità della presente legge, anche con riferimento ai progetti per le risorse immateriali di cui all'articolo 9 bis.

2. In particolare, in armonia e coerenza con le linee di politica industriale della Regione, svolge i seguenti compiti:

- a) svolge l'attività di animazione territoriale, sia ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali sia a supporto dei progetti imprenditoriali;
- b) verifica la compatibilità con le finalità della legge e con le linee strategiche del Programma dei progetti di iniziativa pubblica e privata, al fine di ammetterli alle risorse regionali;
- c) svolge attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per il distretto ed in particolare di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo;
- d) adotta il Programma di sviluppo e cura il controllo del suo stato di attuazione;
- e) è soggetto titolare del marchio distrettuale di qualità;
- f) può erogare servizi.».

Art. 19

(Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 27/1999)

1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 27/1999 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Programma di sviluppo contiene:

- a) l'analisi della situazione, e in particolare l'individuazione delle criticità e delle opportunità nell'ambiente competitivo di riferimento, dei punti di forza e di debolezza a livello di imprese e di sistema locale;
- b) le linee strategiche della politica industriale in ambito locale, finalizzate allo sviluppo e all'evoluzione competitiva del distretto, con la precisazione degli interventi prioritari;
- c) i progetti di iniziativa pubblica, privata o mista, anche non richiedenti l'accesso al finanziamento della Regione, che costituiscono la parte realizzativa del Programma e devono risultare definiti negli obiettivi, contenuti e risorse. Le stesse ASDI possono proporre progetti di propria iniziativa, eventualmente in collaborazione con altri soggetti.

3. La Giunta regionale approva, anche parzialmente, il Programma di sviluppo e i progetti di sua competenza in relazione alle risorse da concedere.

4. È facoltà dell'ASDI proporre alla approvazione della Giunta regionale ulteriori progetti nel periodo precedente la revisione annuale del Programma già approvato.».

Art. 20

(Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 27/1999)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 27/1999 è inserito il seguente:

«Art. 9 bis

(Progetti per le risorse immateriali)

1. L'ASDI può predisporre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, progetti finalizzati all'aumento della dotazione sistemica delle risorse immateriali, sia nella forma dei centri di servizi alle imprese sia con l'ideazione del marchio distrettuale di qualità, ovvero con altre iniziative che perseguono il medesimo obiettivo.».

Art. 21

(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 27/1999)

1. L'articolo 11 della legge regionale 27/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 11

(Finanziamenti dei progetti)

1. Salva la facoltà di promuovere specifici accordi di programma per i progetti di particolare importanza, anche con riferimento ai progetti di collaborazione interregionali e transfrontalieri, i finanziamenti relativi ai progetti approvati dalla Giunta regionale vengono erogati a favore dei soggetti pubblici e privati proponenti.

2. Per l'attuazione di opere pubbliche, di interventi sul territorio o di infrastrutture, il cui progetto è compreso nel Programma di sviluppo, i contributi possono essere concessi sino alla misura del 100 per cento.».

Art. 22

(Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 27/1999)

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 27/1999 è inserito il seguente:

«Art. 12 bis

(Norma di finanziamento transitorio delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali)

1. In via transitoria, con riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle ASDI contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento.

2. Con Regolamento regionale si determinano le modalità di concessione dei contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento.».

Art. 23

(Riferimenti ai Comitati di distretto)

1. Ogni riferimento ai Comitati di distretto, contenuto negli articoli della legge regionale 27/1999 non abrogati, si intende riferito all'ASDI.

Art. 24

(Abrogazioni)

1. L'articolo 4 della legge regionale 27/1999, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 18/2003, è abrogato.

2. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 27/1999 è abrogato.

CAPO III

Revisione dell'ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT

Art. 25

(Estensione delle aree di intervento dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT)

1. I Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT hanno facoltà di stipulare convenzioni con i Comuni geograficamente più vicini per disciplinare l'estensione dei servizi alle imprese localizzate nelle zone industriali identificate negli strumenti urbanistici comunali, sia come zone PIP sia come zone D3.

Art. 26

(Delegazione amministrativa intersoggettiva)

1. Ai fini di cui all'articolo 25, i Comuni possono affidare, mediante l'istituto di cui all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, all'EZIT e ai Consorzi di sviluppo industriale, secondo il criterio della maggior vicinanza geografica, la progettazione e la realizzazione di opere e di impianti di pubblica utilità.

Art. 27

(Esenzioni ICI)

1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformità ai principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT possono essere esentati dai Comuni dal pagamento dell'ICI relativa alle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate.

Art. 28

(Semplificazione delle procedure)

1. L'articolo 10 della legge regionale 27/1999 sulla semplificazione delle procedure relative ai distretti industriali si applica agli interventi di competenza degli enti gestori delle zone industriali.

2. La legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), si applica ai procedimenti relativi alle imprese insediate nelle zone industriali programmate di cui alla presente legge.

Art. 29

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 3/1999)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente:

«Art. 2 bis

(Promozione della cooperazione tra enti gestori)

1. La Regione promuove la cooperazione tra gli enti gestori delle zone industriali, anche con riferimento ai Consorzi industriali delle Regioni finitime, nelle forme individuate dagli enti con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.

2. Gli enti gestori individuano, negli strumenti di cui al comma 1, le attività in cooperazione da realizzare con riferimento in particolare a:

- a) la comunicazione e la promozione congiunta delle zone industriali presso i pubblici rilevanti, e più in generale le attività di marketing territoriale;
- b) il monitoraggio e la selezione delle opportunità offerte dai programmi comunitari per la realizzazione di studi, progetti e opere di rilevante interesse per gli enti gestori;
- c) la realizzazione di studi, progetti e opere di cui alla lettera b);
- d) il monitoraggio e gli interventi migliorativi della qualità ambientale;
- e) la centralizzazione dei servizi tecnici e dei servizi amministrativi;
- f) la gestione in outsourcing di servizi i cui utenti sono le imprese insediate nelle zone industriali;
- g) le attività inerenti la funzione di incubatori di nuove imprese in armonia con il sistema regionale della innovazione di cui alla legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), e successive modifiche;
- h) il monitoraggio e gli interventi migliorativi in ambito di sicurezza sul lavoro.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, i Consorzi industriali potranno decidere la fusione per incorporazione tra due o più tra essi in applicazione degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili; la relativa decisione è di competenza dell'Assemblea consortile di ciascuno dei Consorzi partecipanti alla fusione, costituita e deliberante con le maggioranze previste dall'articolo 10.

4. Il Consorzio incorporante assume una denominazione che tenga conto anche dell'area geografica indicata nella denominazione del Consorzio incorporato, ovvero del territorio di cui facciano parte i Consorzi partecipanti alla fusione.

5. Le deliberazioni delle Assemblee consortili di cui al comma 3 devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14.».

Art. 30

(Sostituzione rubrica)

1. La rubrica dell'articolo 15 bis della legge regionale 3/1999 è sostituita dalla seguente: «(Contributi per investimenti)».

Art. 31

(Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 3/1999)

1. L'articolo 17 della legge regionale 3/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 17

(Contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

2. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale attività produttive entro il 15 maggio di ogni anno, corredate del bilancio dell'anno precedente.

3. Lo stanziamento di bilancio è ripartito per il 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti e per la restante parte sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Sono estese agli enti gestori delle zone industriali le norme contributive relative al sistema regionale dell'innovazione di cui alla legge regionale 11/2003 e successive modifiche, per i fini di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera g), della presente legge.».

Art. 32

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme sui contributi per il funzionamento degli enti gestori di cui all'articolo 6, comma 42, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), all'articolo 7, comma 39, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e all'articolo 8, comma 36, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

CAPO IV

Misure di semplificazione

Art. 33

(Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è aggiunto il seguente:

«11 bis. L'impresa artigiana svolgente attività stagionale in via esclusiva o prevalente, mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s'intende quella svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare.».

Art. 34

(Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)

1. L'articolo 24 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 24

(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi)

1. In attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono subordinati ad una denuncia di inizio attività attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge:

- a) l'esercizio dell'attività di facchinaggio, secondo la disciplina prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio);
- b) la fabbricazione e la gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- c) l'esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, secondo la disciplina prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59));
- d) l'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione di impianti, secondo la disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 558/1999;
- e) l'esercizio dell'attività di autoriparazione, secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 558/1999;
- f) il trasferimento dell'azienda finalizzato all'esercizio dell'attività di estetista e di parrucchiere misto, secondo la disciplina prevista dall'articolo 30, comma 6;
- g) l'esercizio di nuovi panifici, nonché il trasferimento e la trasformazione di panifici esistenti, in luogo della licenza prevista dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione); le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1002/1956 non si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- h) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione, in luogo della licenza prevista dall'articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857 (Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione).

2. Per i procedimenti previsti dal comma 1, lettere g) e h), la Camera di commercio, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia di inizio attività, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e, in particolare, l'efficienza degli impianti e la loro rispondenza ai requisiti tecnici e igienico-sanitari ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 1002/1956 e dell'articolo 6 della legge 857/1949 disponendo, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei relativi effetti.

3. In attuazione dell'articolo 20 della legge 241/1990 e dell'articolo 27 della legge regionale 7/2000, le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività di estetista e di parrucchiere misto si intendono accolte qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni.

4. Ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 112/1998, l'esercizio dell'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica è subordinato all'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.

5. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la

licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non è richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non è richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 112/1998.».

Art. 35

*(Modifica dell'articolo 44 della legge regionale
12/2002 in materia di artigianato)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

«1 bis. Ai fini del riscontro del rispetto della regola del «de minimis» alla domanda di incentivo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, in termini sintetici, il non superamento dei limiti temporali e quantitativi, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda medesima.».

Art. 36

*(Inserimento dell'articolo 44 bis nella legge regionale
12/2002 in materia di artigianato)*

1. Dopo l'articolo 44 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

«Art. 44 bis

(Interventi urbanistici ed edilizi)

1. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui al titolo VI della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, sono erogati a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- a) nel caso di lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia della dichiarazione trasmessa al Comune e sottoscritta dal direttore dei lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, della legge regionale 52/1991;
- b) nel caso di lavori soggetti a denuncia di inizio attività, copia del certificato di collaudo finale emesso dal progettista abilitato e trasmesso al Comune, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, della legge regionale 52/1991.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche.».

Art. 37

*(Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica dell'articolo 73
della legge regionale 18/2003 in materia di sicurezza sul lavoro)*

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 73, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), con il termine «autocertificazione» si intende la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, della legge regionale 18/2003 si applicano alle domande di contributo presentate successivamente all'entrata in vigore della legge medesima.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003 è inserito il seguente:

«1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contributi previsti dall'articolo 55 della legge regionale 12/2002.».

Art. 38

(Invio telematico delle domande di contributo)

1. Al fine di migliorare le relazioni con le imprese attraverso l'impiego delle tecnologie informatiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, in via sperimentale e in relazione ad una o più tipologie di incentivi, le procedure necessarie a consentire l'invio telematico delle domande per accedere agli incentivi medesimi.

2. Le procedure di cui al comma 1 devono consentire all'impresa di utilizzare la modalità telematica per la compilazione del modulo di domanda e la relativa trasmissione all'ufficio competente nonché di ricevere, in modo automatico, la ricevuta contenente tutti i dati relativi al procedimento contributivo.

Art. 39

(Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

1. Al comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 7/2000, dopo le parole «La definizione di» è inserita la seguente: «micro».

Art. 40

(Inserimento dell'articolo 38 bis nella legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 7/2000 è inserito il seguente:

«Art. 38 bis

(Rinvio dinamico)

1. Per quanto attiene alla normativa di incentivo alle imprese, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari effettuato da leggi e regolamenti regionali, salva diversa ed espressa disposizione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.».

Art. 41

(Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 7/2000 è inserito il seguente:

«Art. 41 bis

(Rendicontazione di incentivi a imprese)

1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:

- a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
- b) persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), e successive modifiche, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;

c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.

3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.

4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.».

CAPO V

Delega di funzioni

Art. 42

(Delega di funzioni alle Camere di commercio)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2006 sono delegate alle Camere di commercio le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:

- a) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54 della legge regionale 12/2002;
- b) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55 della legge regionale 12/2002;
- c) incentivi per l'acquisizione di servizi e la valorizzazione della produzione di cui all'articolo 56 della legge regionale 12/2002;
- d) incentivi per la diffusione e promozione del commercio elettronico di cui all'articolo 57 della legge regionale 12/2002;
- e) incentivi a favore delle nuove imprenditorialità e per la successione nell'impresa di cui agli articoli 61 e 62 della legge regionale 12/2002;
- f) aiuti all'occupazione di cui all'articolo 68 della legge regionale 12/2002;
- g) incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 54 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
- h) contributi alle imprese turistiche di cui agli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale 2/2002;
- i) interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge regionale 18/2003;
- j) interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici di cui all'articolo 2 della legge regionale 18/2003;
- k) promozione all'estero di comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/2003;
- l) incentivi alle P.M.I. per programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);

- m) contributi alle P.M.I. industriali e loro consorzi per favorire l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale di cui all'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia);
- n) contributi alle imprese industriali per il contenimento dei consumi energetici di cui all'articolo 8, commi da 33 a 39, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).

2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e ciascuna Camera di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.

3. Le Camere di commercio, per lo svolgimento dell'istruttoria dei procedimenti relativi alle lettere a), b), c), d), e), e f) del comma 1 possono stipulare convenzioni con i Centri di assistenza tecnica alle imprese previsti dalle normative nazionale e regionale.

Art. 43

(Funzioni della Regione)

1. Nelle materie di cui all'articolo 42 la Regione esercita:

- a) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;
- b) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;
- c) le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive per l'applicazione del presente capo, al fine di assicurare il coordinamento delle attività delle Camere di commercio e la parità e omogeneità di trattamento tra le imprese beneficiarie.

3. Le direttive di cui al comma 2 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. L'Amministrazione regionale provvede altresì alla ricognizione, alla revisione e alla semplificazione dei procedimenti contributivi degli incentivi relativi alle funzioni delegate alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 42, anche al fine di introdurvi, ove compatibile con la natura e le finalità dei singoli strumenti, procedure e criteri valutativi.

5. L'Amministrazione regionale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale 12/2002, come modificato dall'articolo 35 della presente legge, provvede, inoltre, alla revisione degli schemi di domanda per l'ottenimento degli incentivi.

Art. 44

(Fondo per gli incentivi alle imprese)

1. Per il finanziamento degli incentivi di cui all'articolo 42, è istituito il fondo per gli incentivi alle imprese.

2. Il fondo è ripartito annualmente in quattro quote destinate rispettivamente ai settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo.

3. Ciascuna delle quattro quote è ripartita annualmente tra le Camere di commercio in proporzione al numero delle imprese di ciascuno dei quattro settori di cui al comma 2, iscritte al registro delle imprese ovvero all'albo delle imprese artigiane al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. In tale fondo possono confluire anche i finanziamenti del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).

Art. 45

(Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate)

1. A titolo di rimborso delle spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate, le Camere di commercio trattengono un importo percentuale dell'ammontare del contributo concesso a ciascuna impresa.

Art. 46

(Norma transitoria)

1. I procedimenti in corso al 31 dicembre 2005 relativi alle funzioni delegate alle Camere di commercio, sono di competenza della Regione.

CAPO VI

Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99,
e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004

Art. 47

(Finalità)

1. Con il presente capo la Regione dispone l'adeguamento della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico), alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004, concernenti le restrizioni alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento in materia di organizzazione di fiere e esposizioni.

Art. 48

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 7/2003)

1. L'articolo 4 della legge regionale 7/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate quali manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici, ai quali la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell'iniziativa, al numero e alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. Le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale sono attribuite dalla Regione.

3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel territorio del quale si svolge la manifestazione.

4. La richiesta per l'attribuzione della qualifica, con l'indicazione delle date di svolgimento della manifestazione fieristica, è presentata dal soggetto organizzatore all'Amministrazione regionale per le manifestazioni di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e al Comune competente per le manifestazioni di rilevanza locale.

5. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale o nazionale, le società di capitali che organizzano la manifestazione devono avere il proprio bilancio annuale certificato da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea o di Paesi terzi.».

Art. 49

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 7/2003)

1. L'articolo 5 della legge regionale 7/2003 è sostituito dal seguente:

Art. 5

(Modalità)

1. Le manifestazioni fieristiche si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

- a) modalità organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;
- b) condizioni contrattuali a carico degli espositori che rispondano a criteri di trasparenza e di parità di trattamento, in particolare con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota stessa.

2. Le manifestazioni fieristiche devono svolgersi in quartieri fieristici o in aree esterne adeguatamente attrezzate e idonee, ai sensi della vigente normativa, sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.».

Art. 50

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 7/2003)

1. L'articolo 6 della legge regionale 7/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)

1. Ai soli effetti promozionali e di visibilità dell'evento, è istituito il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale, nazionale e regionale, di seguito denominato Calendario.

2. Il Calendario è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi ed è pubblicizzato mediante strumenti informatici.

3. Nel Calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:

- a) la denominazione;
- b) la tipologia e la qualifica;
- c) il luogo e il periodo di svolgimento;
- d) i settori merceologici interessati.».

Art. 51

(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 7/2003)

1. L'articolo 7 della legge regionale 7/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

(Regolamento)

1. Con Regolamento regionale sono stabiliti:

- a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica della manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale e i termini per la presentazione delle domande di qualificazione al fine dell'inserimento della manifestazione nel Calendario;

- b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale;
- c) le modalità di rilevazione e certificazione, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di cui all'articolo 4, dei dati attinenti agli espositori e visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali.».

Art. 52

(Abrogazioni)

1. L'articolo 9 della legge regionale 7/2003 è abrogato.

CAPO VII

Norme finanziarie e finali

Art. 53

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 5.050.000 euro, suddivisa in ragione di 3.050.000 euro per l'anno 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.1.1339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8650 (1.1.163.2.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - spese correnti - con la denominazione «Conferimento al Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (P.M.I.) gestito dalla Friulia SpA» e con lo stanziamento complessivo di 5.050.000 euro, suddiviso in ragione di 3.050.000 euro per l'anno 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

2. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8659 (2.1.243.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - spese d'investimento - con la denominazione «Progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di tirocinio formativo collegate alla permanenza del manager a tempo nelle piccole e medie imprese (P.M.I.)» e con lo stanziamento complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007.

3. Per le finalità previste dall'articolo 12 bis della legge regionale 27/1999, come inserito dall'articolo 22, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 286.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2005 e di 93.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9608 (2.1.243.3.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - spese d'investimento - con la denominazione «Contributi straordinari alle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI) per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento» e con lo stanziamento complessivo di 286.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per l'anno 2005 e di 93.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3/1999, come sostituito dall'articolo 31, comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 12.3.360.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è conseguentemente modificata in «Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale e all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) per lo svolgimento delle attività istituzionali».

5. Per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 18.772.000 euro, suddivisa in ragione di 10.548.500 euro per l'anno 2006 e di 8.223.500 euro per l'anno 2007, a carico

dell'unità previsionale di base 10.2.360.2.1440 di nuova istituzione - a decorrere dall'anno 2006 - nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 - alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.2 - Rubrica n. 360 - con la denominazione «Incentivi alle imprese» con riferimento al capitolo 9609 (2.1.238.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio precitato - a decorrere dall'anno 2006 - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 224 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - spese d'investimento - con la denominazione «Fondo per gli incentivi alle imprese» e con lo stanziamento complessivo di 18.772.000 euro, suddiviso in ragione di 10.548.500 euro per l'anno 2006 e di 8.223.500 euro per l'anno 2007.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, per complessivi 24.408.000 euro, suddivisi in ragione di 3.250.000 euro per l'anno 2005, di 11.741.500 euro per l'anno 2006 e di 9.416.500 euro per l'anno 2007 si fa fronte come di seguito indicato:

- a) per complessivi 24.058.000 euro, suddivisi in ragione di 2.900.000 euro per l'anno 2005, di 11.741.500 euro per l'anno 2006 e di 9.416.500 euro per l'anno 2007, mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UPB	capitolo	2005	2006	2007
14.5.360.2.1308	9321	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00
12.1.360.2.290	7710	- 1.800.000,00	- 2.464.500,00	- 2.464.500,00
12.3.360.1.315	7679	- 100.000,00	- 93.000,00	- 93.000,00
13.1.360.2.338	8653	-	- 465.000,00	- 465.000,00
13.1.360.2.338	8654	-	- 558.000,00	- 558.000,00
13.1.360.2.238	8631	-	- 372.000,00	- 372.000,00
13.2.360.2.455	8918	-	- 465.000,00	- 465.000,00
13.2.360.2.455	8919	-	- 279.000,00	- 279.000,00
13.2.360.1.450	8908	-	- 2.325.000,00	-
12.1.360.1.286	7692	-	- 465.000,00	- 465.000,00
12.1.360.1.286	7693	-	- 1.860.000,00	- 1.860.000,00
9.2.360.1.1066	8600	-	- 186.000,00	- 186.000,00
14.3.360.1.1301	9244	-	- 93.000,00	- 93.000,00
14.4.360.2.1305	9268	-	- 1.116.000,00	- 1.116.000,00

- b) per la quota di 350.000 euro per l'anno 2005 mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 903 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso);

intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 54

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 marzo 2005

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è il seguente:

Art. 3

(omissis)

2. Il personale di ricerca, dipendente da enti di ricerca, ENEA, ASI, nonché i professori e i ricercatori universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai sensi del presente comma, presso soggetti industriali e assimilati, con priorità per piccole e medie imprese nonché presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero 1), su richiesta degli stessi soggetti e previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il personale distaccato mantiene il rapporto di lavoro con il soggetto da cui dipende e l'annesso trattamento economico e contributivo. Il servizio prestato durante il periodo di distacco costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario e per l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti. Il distacco avviene sulla base di intese tra le parti che regolano le funzioni, le modalità di inserimento e l'attribuzione di un compenso aggiuntivo da parte del destinatario. Le università e gli enti di ricerca, nell'ambito della programmazione del personale, l'ENEA, l'ASI, possono ricevere contributi a valere sul Fondo di cui all'articolo 5, per assunzioni a termine in sostituzione del personale distaccato.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, è il seguente:

Art. 17

(Nuove realtà imprenditoriali e crescita dimensionale)

1. Friulia SpA è autorizzata a intervenire in partecipazione e finanziamento in piccole e medie imprese che:

- a) realizzino progetti di ricerca o di sviluppo industriale degli stessi; l'attività di industrializzazione può riguardare anche lo sviluppo dei risultati della ricerca effettuata da terzi;
- b) attuino programmi di crescita dimensionale conseguente all'effettuazione di progetti di ricerca, all'utilizzo dei risultati della ricerca o a processi innovativi.

2. L'attuazione di tali interventi è condizionata alla predisposizione da parte del consiglio di amministrazione di Friulia SpA di un programma specifico da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli azionisti di Friulia SpA.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese sostenute da Friulia SpA e dalla sua partecipata BIC - Sviluppo Italia Friuli-Venezia Giulia SpA, per le seguenti attività svolte a favore delle piccole e medie imprese di cui al comma 1:

- a) consulenza e assistenza nella predisposizione del piano industriale e dei documenti di previsione finanziaria;
- b) consulenza finalizzata alla valutazione tecnico-scientifica dei contenuti di innovazione tecnologica del piano industriale;
- c) assistenza tecnica nella fase di promozione, di accompagnamento, di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, anche prevedendo la partecipazione a programmi europei.

4. Le risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1 sono determinate annualmente da Friulia SpA sulla base delle previsioni di investimento e possono essere integrate, ove lo stanziamento previsto dovesse venire totalmente investito, anche da interventi effettuati da terzi e, in particolare, da Sviluppo Italia SpA o da società da essa partecipate, in attuazione del protocollo d'intesa Regione/Sviluppo Italia dell'8 gennaio 2003.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come da ultimo modificato dall'articolo 134, commi 10, 11, 12, 13, 14 e 15, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia SpA - Friulia SpA» un contributo «una tantum» dell'importo di lire 2 miliardi per la costituzione di uno speciale fondo di dotazione. Tale fondo, appartenente al patrimonio della predetta società, viene utilizzato, sulla base di un programma predisposto dal consiglio di amministrazione della società medesima ed approvato dall'assemblea ordinaria della stessa, a favore di imprese le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell'economia del Friuli-Venezia Giulia, nonché della nuova impresa nel territorio regionale, riguardando in particolare:

- a) interventi ad alto contenuto tecnologico, particolarmente significativi ai fini dell'evoluzione del contesto produttivo del Friuli-Venezia Giulia;
- b) interventi connessi alle necessità strategiche di sviluppo aziendale, comprese quelle determinate da operazioni di collaborazione, partecipazione e fusione con altre aziende e società, sempreché l'iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell'azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;
- c) interventi di partecipazione in imprese e società miste, costituite in Italia o all'estero, anche sotto forma di joint - ventures con imprese appartenenti ai Paesi diversi da quelli individuati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, sempreché l'iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell'azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;
- d) interventi determinati da esigenze eccezionali di carattere economico - sociale, dandone preventiva comunicazione alla Commissione CEE;
- e) interventi a favore di società svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese che assuma rilevanza di sistema nell'economia del Friuli-Venezia Giulia;
- f) assistenza finanziaria, a favore delle società cooperative a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera b) della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi a valere sul Fondo di cui al primo comma sono attuati in coerenza agli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, con le specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

La verifica dell'attuazione del programma di cui al primo comma interviene in sede di approvazione del bilancio della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia-Friulia SpA da parte dell'Assemblea, in base ad apposita dettagliata informativa inserita nella nota integrativa al bilancio stesso.

Per tali operazioni la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA osserva il disposto dell'articolo 1 della legge regionale 18/1966, con i limiti di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c) della legge regionale medesima.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 49

(Restituzione di somme erogate)

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

2. In applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 123/1998, le somme richieste in restituzione ai sensi del comma 1 ad imprese sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione.

2 bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, nonché dell'articolo 48, comma 4, non può in ogni caso eccedere il limite previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 108/1996 per la categoria di operazioni relativa ai mutui.

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale. Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis.

- Il testo degli articoli 45 e 46 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 45

(Obblighi dei beneficiari)

1. L'Amministrazione concedente provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, è richiesto annualmente ai beneficiari l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore. I decreti di concessione devono prevedere espressamente tale onere di certificazione.

3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.

Art. 46

(Obblighi di informazione)

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai quali sono erogati direttamente incentivi concessi a soggetti privati hanno l'obbligo di informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, l'Amministrazione concedente di inadempimenti dei soggetti beneficiari dell'avvio di procedure concorsuali a carico dei medesimi, nonché di ogni altra circostanza pregiudizievole ai fini del mantenimento dell'incentivo. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di leggi regionali di settore.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, l'Amministrazione è autorizzata a non erogare nuovi incentivi tramite i soggetti inadempienti, i quali sono responsabili nei confronti dell'Amministrazione e degli Enti regionali del danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

- Il capo II del titolo III («Controlli, sospensione delle erogazioni e altre fattispecie in materia di contabilità regionale capo i controlli»), della legge regionale 7/2000, reca: «Sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione degli incentivi».

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 140/1999, è il seguente:

Art. 36

(Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale)

1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati.

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.

- Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 27/1999, vedi articolo 15.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 27 della legge 317/1991 è il seguente:

Art. 27

(Società consortili miste)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi.

2. Le società consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'articolo 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse università, CNR, ENEA e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonché associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.

3. Al punto 4 dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le parole: «sempreché siano fondati e gestiti da altri enti pubblici» sono soppresse.

4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono essere superiori alla metà dell'ammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non può essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla società consortile.

5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'articolo 1 non possono fruire dei servizi e delle attività delle società consortili a cui partecipano; in deroga all'articolo 2602 del codice civile, i beneficiari delle attività delle società consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purché se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1.

6. Alle società consortili di cui al comma 1 del presente articolo si applica il comma 2 dell'articolo 18.

7. Le attività delle società consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare:

- a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
- b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro consolidamento;
- c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio;
- d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;
- e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
- f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;
- g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate;
- h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;
- i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;
- l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
- m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili.

8. Per le attività di cui al comma 7 possono essere concessi, alle società consortili di cui al comma 1, i contributi di cui all'articolo 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le società consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al 70 per cento.

9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'articolo 20, comma 2, e all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

10. I programmi relativi ad attività di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo.

12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che è a tal fine integrato di lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992 e di lire 27 miliardi per l'anno 1993.

13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, purché non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi.

14. Le società consortili di cui al comma 1 possono accedere agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e, solo limitatamente a quelle società consortili a cui partecipano anche le università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo.

Nota all'articolo 16

- Per il titolo della legge 27/1999, vedi articolo 13.

Nota all'articolo 17

- Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 27/1999, vedi articolo 15.

Nota all'articolo 18

- Per il testo dell'articolo 9 bis della legge regionale 27/1999, vedi articolo 20.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 27/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Programma di sviluppo dei distretti industriali)

1. Il Programma di sviluppo ha, di norma, durata triennale e viene aggiornato almeno annualmente su iniziativa del Comitato di distretto, ricostituendone la medesima estensione triennale.

2. Il Programma di sviluppo contiene:

- a) *l'analisi della situazione, e in particolare l'individuazione delle criticità e delle opportunità nell'ambiente competitivo di riferimento, dei punti di forza e di debolezza a livello di imprese e di sistema locale;*
- b) *le linee strategiche della politica industriale in ambito locale, finalizzate allo sviluppo e all'evoluzione competitiva del distretto, con la precisazione degli interventi prioritari;*
- c) *i progetti di iniziativa pubblica, privata o mista, anche non richiedenti l'accesso al finanziamento della Regione, che costituiscono la parte realizzativa del Programma e devono risultare definiti negli obiettivi, contenuti e risorse. Le stesse ASDI possono proporre progetti di propria iniziativa, eventualmente in collaborazione con altri soggetti.*

3. La Giunta regionale approva, anche parzialmente, il Programma di sviluppo e i progetti di sua competenza in relazione alle risorse da concedere.

4. È facoltà dell'ASDI proporre alla approvazione della Giunta regionale ulteriori progetti nel periodo precedente la revisione annuale del Programma già approvato.

5. *ABROGATO*

6. *ABROGATO*

Nota all'articolo 23

– Per il titolo della legge regionale 27/1999, vedi articolo 13.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 27/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Progetti di iniziativa privata)

1. Le società in qualunque forma costituite, i consorzi, le associazioni temporanee, e le altre forme di cooperazione fra imprese comunque denominate, che siano costituiti da imprese di cui almeno una insediata nel territorio distrettuale possono sottoporre al Comitato di distretto specifici progetti finalizzati agli obiettivi di sviluppo del distretto industriale.

2. I soggetti di cui al comma 1, costituiti in forma di società di capitali, possono prevedere la collaborazione di soggetti pubblici e privati non insediati nel distretto, purché gli esterni non partecipino al capitale sociale in misura superiore al cinquanta per cento del complessivo. Ogni soggetto di cui al comma 1 può comunque prevedere la collaborazione di soggetti, pubblici e privati, non insediati nel distretto, purché gli esterni non partecipino in misura superiore al settanta per cento del costo complessivo del singolo progetto.

3. All'interno di un medesimo progetto si considera unitaria la partecipazione di diverse aziende giuridicamente autonome ma facenti capo ai medesimi soci di riferimento.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, al fine di raggiungere lo scopo previsto nel progetto, possono prevedere la costituzione di un nuovo soggetto privato a cui si impegnino a partecipare, per l'intera durata di svolgimento del progetto, con quote predeterminate e tali da costituire l'intero capitale del nuovo soggetto. A quest'ultimo soggetto possono essere trasferite le competenze di sviluppo, attive e passive, autorizzate dal Comitato di distretto, nei confronti del progetto medesimo.

5. *ABROGATO*

6. La Giunta regionale, in casi particolari, può respingere il progetto ovvero sospenderne l'approvazione per un periodo non superiore a centottanta giorni, decorsi i quali viene dato corso, senz'altro, alle conseguenze esecutive una volta che il Comitato di distretto abbia proceduto entro i termini di sospensione alla sua ratifica.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 15/2004, è il seguente:

Art. 51

(Delegazione amministrativa intersoggettiva)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.

2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

- a) Enti locali e loro consorzi;
- b) consorzi di bonifica;
- c) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;
- d) consorzi tra enti pubblici;
- e) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 113 bis, comma 1, e società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;
- f) società a prevalente partecipazione regionale;
- g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

- a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;

- b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
- c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
- d) lavori in materia di viabilità e trasporti;
- e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. Contestualmente all'individuazione del soggetto delegatario la Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

5. La deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

- a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;
- b) l'acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;
- c) l'approvazione del progetto definitivo da parte del direttore di servizio competente;
- d) la nomina del collaudatore, ove necessaria, da parte dell'Amministrazione regionale;
- e) la partecipazione dell'Amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;
- f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione regionale delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;
- g) l'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e crescita per l'esercizio finanziario di riferimento, nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, fino all'ulteriore 80 per cento anche sulla base dell'avanzamento dei lavori, e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;
- h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;
- i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.

9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'elenco delle opere già affidate in delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

Note all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, è il seguente:

Art. 9

(Ordinamento della finanza locale)

1. Spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali.

2. La regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio, salvo il disposto di cui al comma 3.

3. Lo Stato assicura ai comuni, alle province e agli altri enti locali della regione il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale.

- Il testo dell'articolo 119 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 5 della legge costituzionale 3/2001, è il seguente:

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 27/1999 è il seguente:

Art. 10

*(Accelerazione delle procedure amministrative previste per l'attuazione del
Programma di sviluppo dei distretti e per la realizzazione di nuovi investimenti)*

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, sono ridotti della metà tutti i termini previsti da leggi o atti amministrativi regionali relativi a procedimenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione è necessaria per l'attuazione delle iniziative progettuali di cui agli articoli 8 e 9, nonché per la realizzazione di nuovi investimenti da parte di imprese industriali, artigiane di produzione e di servizio alla produzione nei distretti.

2. In difetto della determinazione di un termine, il procedimento relativo al rilascio degli atti di cui al comma 1 deve concludersi entro sessanta giorni. Per la decorrenza dei termini di cui al presente comma e di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

3. I responsabili dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui al comma 1 sono tenuti ad apporre sulle domande e richieste relative presentate dai soggetti interessati apposita annotazione evidenziante l'applicazione della riduzione dei termini di cui al comma 1.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 2501 del codice civile è il seguente:

Art. 2501

(Forme di fusione)

La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 15 bis della legge regionale 3/1999, come inserito dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 4/1999, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 bis

(Contributi per investimenti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi in conto capitale per opere immediatamente cantierabili di realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria o potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree sulle quali le opere insistono.

2. I criteri per la presentazione delle domande e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono quelli previsti dall'articolo 15.

Note all'articolo 31

- Per il titolo della legge regionale 11/2003, vedi articolo 29.
- Per il testo dell'articolo 2 bis della legge regionale 3/1999, vedi articolo 29.

Note all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 6, commi 42 e 43, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)»), è il seguente:

Art. 6

(Interventi in materia di sviluppo della montagna, di formazione professionale e lavoro, di agricoltura, di industria e ricerca, di artigianato e cooperazione, di commercio, turismo e terziario, di programmi comunitari e di promozione economica)

(omissis)

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di sviluppo industriale e all'Ente Zona Industriale di Trieste contributi per il funzionamento, con le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale). I contributi concessi ai sensi del presente comma e dell'articolo 7, comma 39, della legge regionale 1/2003, possono essere utilizzati, previa autorizzazione della Giunta regionale, anche per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture dell'Ente.

43. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 7915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 7, commi 39 e 40, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)»), è il seguente:

Art. 7

(Interventi nei settori produttivi)

(omissis)

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2003 ai Consorzi di sviluppo industriale e all'Ente Zona Industriale di Trieste contributi straordinari per il funzionamento, con le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale). I contributi concessi ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3/1999 negli anni 2000, 2001 e 2002 possono essere utilizzati, previa autorizzazione della Giunta regionale, anche per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture dell'Ente.

40. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.62.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 7915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 8, commi 36 e 37, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002)»), è il seguente:

Art. 8

(Interventi nei settori produttivi)

(omissis)

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2002 ai Consorzi di sviluppo industriale e all'Ente per la zona industriale di Trieste contributi straordinari per il funzionamento, con le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3. I contributi concessi ai sensi del medesimo articolo 17 negli anni 1999, 2000 e 2001 possono essere utilizzati, previa autorizzazione della Giunta regionale, anche per la realizzazione e la manutenzione ordinaria o straordinaria delle strutture immobiliari dell'Ente.

37. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 36 fanno carico all'unità previsionale di base 12.3.62.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alla spesa autorizzata sul medesimo con la tabella F, approvata con il comma 78.

(omissis)

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Albo provinciale delle imprese artigiane)

1. È istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) al quale sono iscritte le imprese artigiane.
 2. L'A.I.A. è tenuto dalle Commissioni provinciali per l'artigianato con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.
 3. L'iscrizione all'A.I.A. è condizione per la concessione delle agevolazioni e degli incentivi previsti per il settore artigiano.
 4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle proprie funzioni inerenti la tenuta dell'A.I.A. e degli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e alla legge 4 luglio 1959, n. 463, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti della qualifica artigiana, decidono sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane. Tali decisioni sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.
 5. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, all'atto dell'iscrizione, modificazione e cancellazione dell'impresa dall'A.I.A., individuano la data nella quale si è verificata l'insorgenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana, anche ai fini della definizione dell'insorgenza o della cessazione dei rapporti previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi 1533/1956 e 463/1959 per i titolari di impresa artigiana e per i familiari coadiuvanti.
 6. L'iscrizione all'A.I.A. ha effetto dalla data di inizio dello svolgimento dell'attività in conformità ai requisiti previsti dalla normativa applicabile al settore di attività.
 7. Le modifiche all'iscrizione e la cancellazione dall'A.I.A. hanno effetto, rispettivamente, dalla data della modificazione e dalla data di cessazione dell'attività stessa, o dalla data della perdita dei requisiti.
 8. Nel caso in cui non sia sufficientemente comprovata dagli interessati la data di cessazione dell'attività, ovvero la perdita dei requisiti, la cancellazione decorre dalla data del relativo provvedimento.
 9. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'A.I.A. anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 8, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai familiari e affini, di cui all'articolo 230 bis del codice civile, dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minori fino al compimento della maggiore età.
 10. La richiesta di cui al comma 9 è proposta dall'interessato entro sei mesi dalla data dell'evento di cui al comma 9 medesimo.
 11. I soggetti di cui al comma 9 possono continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore.
- 11 bis. L'impresa artigiana svolgente attività stagionale in via esclusiva o prevalente, mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s'intende quella svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare.*

Note all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 27

(Denuncia di inizio di attività e silenzio-assenso)

1. I casi nei quali trovano applicazione l'articolo 19, come sostituito dall'articolo 2 della legge 537/1993, e l'articolo 20 della legge 241/1990 sono individuati dalle leggi di settore.
 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in materia ambientale, paesaggistica o sanitaria.
- Il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2 della legge 537/1993, è il seguente:

Art. 19

1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

– Il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, è il seguente:

Art. 2

(Esercizio dell'attività di facchino)

1. L'attività di facchino, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, può essere esercitata previa denuncia di inizio all'autorità, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti, eventualmente accompagnata dall'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

2. L'attività può essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione stessa. Entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, l'autorità può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, nel caso in cui la persona risulti pregiudicata o pericolosa.

3. L'autorità competente può comunque provvedere a controlli e disporre il divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui la persona venga dichiarata pregiudicata o pericolosa successivamente allo scadere del termine di cui al precedente comma.

4. L'esercizio dell'attività di facchino non è soggetta ad alcun limite numerico o contingente complessivo.

– Il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

Art. 22

(Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. È soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

- a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all'articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:

- a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;
- b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;
- c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

4. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, precedentemente assoggettato a licenza camerale.

– Il testo degli articoli 7, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, è il seguente:

Art. 7

(Imprese di pulizia)

1. Le imprese che intendono esercitare alcune delle attività disciplinate dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, presentano denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dichiarando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, unendo, altresì, il modello previsto all'allegato A del decreto 7 luglio 1997, n. 274, compilato nella prima sezione, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e, nella seconda sezione, nel caso di richiesta di iscrizione in una determinata fascia di classificazione.

2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l'artigianato unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia unitamente alla domanda di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle imprese di pulizia stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale.

Art. 9

(Imprese d'installazione di impianti)

1. Le imprese che intendono esercitare le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio delle attività, indicando specificamente a quale lettera e a quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, fanno riferimento, dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge.

2. Le imprese artigiane presentano denuncia alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.

3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali o dalla competente camera di commercio che svolgono anche le attività di verifica.

4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata, entro sei mesi, anche cumulativamente, a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede. La camera di commercio provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese e alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio.

Art. 10

(Imprese di autoriparazione)

1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unità locale, la denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia.

3. Ciascuna impresa può richiedere l'iscrizione per una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attività effettivamente esercitate. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attività principale, non è consentito l'esercizio delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione.

4. Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina. Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All'impresa artigiana si applica l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

5. Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative di tutela dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni, l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta attività, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

6. I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane».

- Il testo dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, come modificato dall'articolo unico della legge 461/1980, è il seguente:

Art. 3

Per l'esercizio dei nuovi panifici, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 2, nonché per i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, la licenza di panificazione è rilasciata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia, previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in materia di igiene del lavoro, e previo pagamento, inoltre, della relativa tassa di cui al successivo articolo 6.

I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta.

Gli accertamenti dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui ai precedenti commi, sono effettuati da una Commissione composta, per ciascuna Provincia, da un rappresentante della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitario competente per territorio.

Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente.

- Il testo dell'articolo 2 della legge 1002/1956 è il seguente:

Art. 2

I panifici di nuovo impianto, su domanda degli interessati, sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, della Provincia, sentita una Commissione composta da:

- a) due rappresentanti della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- b) un rappresentante dell'Associazione provinciale panificatori;
- c) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli operai panettieri;
- d) un rappresentante del Comune interessato.

La Commissione, che è costituita e presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, accerta l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove è stata chiesta l'autorizzazione.

- Il testo dell'articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857, è il seguente:

Art. 6

L'esercizio dei molini e panifici, nonché il loro trasferimento e trasformazione, sono soggetti a licenza da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia sentiti i pareri dell'Ispettorato del lavoro e dell'ufficiale sanitario, competenti per territorio, sui requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti anche in materia di igiene del lavoro.

- Il testo dell'articolo 20 della legge 241/1990 è il seguente:

Art. 20

1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comune denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

- Il testo dell'articolo 164 del decreto legislativo 112/1998 è il seguente:

Art. 164

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonché il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;
- b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza;
- c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati;
- e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;
- f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.

2. È altresì abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.

3. Nell'articolo 68, primo comma, del più volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole «rappresentazioni cinematografiche e teatrali» sono abrogate.

- Il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, è il seguente:

Art. 14

1. Presso ogni camera di commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi:

- a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
- b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla lettera a).

2. Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda alla camera di commercio competente per territorio in cui hanno sede legale ed uniscono alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.

3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16, la licenza di cui al comma 2 non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane.

4. Il registro di cui al comma 1, è aggiornato a cura della competente camera di commercio e può essere consultato su tutto il territorio nazionale dalla pubblica amministrazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. Tale registro è pubblico.

- Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 112/1998 è il seguente:

Art. 16

(Abrogazioni)

1. All'articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: «i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini».

2. È abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Nell'articolo 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: «ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini».

3. È abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Sono, inoltre, abrogati il D.M. 28 novembre 1989, n. 453, e il D.M. 2 febbraio 1994, n. 285 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. È abrogato l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 12/2002, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 18/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 44

(Modalità e misure d'intervento)

1. Gli incentivi sono concessi nei limiti di intensità di aiuto consentiti dalla normativa dell'Unione europea per le piccole e medie imprese, comprese le eventuali maggiorazioni spettanti in caso di ammissione di tutto o parte del territorio regionale alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE.

1 bis. Ai fini del riscontro del rispetto della regola del «de minimis» alla domanda di incentivo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, in termini sintetici, il non superamento dei limiti temporali e quantitativi, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda medesima.

2. La domanda di finanziamento deve essere presentata prima dell'avvio della relativa iniziativa.

3. ABROGATO.

Note all'articolo 36

- Il titolo VI della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, reca: «Disciplina dell'attività urbanistica ed edilizia».

- Il testo dell'articolo 86 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 34/1997, e modificato dall'articolo 82, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 86

(Certificato di abitabilità ed agibilità)

1. Affinché le opere conseguenti ad interventi soggetti a concessione, a autorizzazione edilizia, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 72, comma 1, lettere c) e d), o a denuncia nelle ipotesi di cui all'articolo 68, comma 3, lettera b), e agli articoli 69, 70 e 71, possano essere utilizzate, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità o di agibilità al Sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, se dovuti, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, nonché il rispetto delle norme vigenti previste ai fini del rilascio del certificato di abitabilità ed agibilità.

2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, anche se mancano opere di finitura non pregiudizievoli per l'uso del fabbricato, il Sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

3. In caso di silenzio dell'Amministrazione comunale, trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata.

4. Il termine fissato al comma 2 può essere interrotto una sola volta dall'Amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.

5. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.

6. Il certificato di agibilità è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui al comma 1 svolto dall'Ufficio tecnico comunale.

6 bis. In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'agibilità si intende attestata.

- Il testo dell'articolo 80 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 34/1997, e modificato dall'articolo 82, commi 18 e 19, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 80

(Presentazione della denuncia)

1. La denuncia di inizio attività è effettuata dai soggetti proprietari degli immobili o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere denunciate.

2. I lavori possono essere intrapresi mediante denuncia, ove sussistano le seguenti condizioni:

- a) gli immobili interessati non siano compresi nei parchi naturali regionali o nelle riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;
- b) per quanto concerne gli interventi di cui all'articolo 68, comma 3, lettere c), d), e), f) ed h), come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 34/1997, nonché per quelli di cui agli articoli 69, come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 34/1997, 70 e 71, gli immobili interessati non siano compresi nelle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali, ovvero non siano assoggettati dagli strumenti stessi a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-architettoniche e storiche-testimoniali; tali immobili possono essere individuati con deliberazione del Consiglio comunale.

3. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

4. La denuncia di inizio attività va presentata almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata da una relazione, a firma di un tecnico abilitato alla progettazione, nonché dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri il rispetto delle norme costruttive, statiche, di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti, nonché la conformità agli strumenti urbanistici approvati o adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

5. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.

6. In caso di denuncia, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni, tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l'elenco di quanto prescritto per comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.

7. Ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il Sindaco notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'Autorità giudiziaria ed al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.

8. Contestualmente alla denuncia di accatastamento, ove richiesta, va inviata copia della planimetria al Comune.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

Art. 3

(Ambito soggettivo di applicazione della legge)

1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui dall'articolo 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti pubblici economici.

3. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e 36, si applica ai concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio.

4. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,

degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

5. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28, 35 e 36 si applica ai seguenti soggetti:

- a) società con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
- b) soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;
- c) società costituite ai sensi degli articoli 116 e 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, relativamente a lavori di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori.

5 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai soggetti privati che realizzano lavori di qualsiasi importo fruendo degli incentivi di cui al titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimenti amministrativo e di diritto di accesso).

Note all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 73

(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)

1. La concessione di contributi alle imprese da parte della Regione o da enti o società da questa partecipati è subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contributi previsti dall'articolo 55 della legge regionale 12/2002.

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituire l'importo comprensivo degli interessi legali.

3. I regolamenti che disciplinano le modalità di concessione dei contributi alle imprese da parte della Regione o da enti o società da questa partecipati dovranno essere formalmente integrati, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2.

4. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2, affluiscono nell'unità previsionale di base 3.6.977 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 382 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- Il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è il seguente:

Art. 47

(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

- Il testo dell'articolo 55 della legge regionale 12/2002 è il seguente:

Art. 55

(Finanziamenti per l'adeguamento di strutture e impianti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in conto capitale, per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile secondo la regola comunitaria del «de minimis».

Nota all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 7/2000, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 38

(Incentivi alle imprese)

1. Gli incentivi alle imprese sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione Europea; il calcolo dell'intensità di aiuto, ove consentito, è effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta. In ogni caso tale modalità di calcolo non è applicata ai regimi di aiuto secondo la regola del «de minimis».

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire una banca dati al fine di consentire la verifica degli aiuti concessi alle imprese secondo la regola del «de minimis» dai soggetti di cui all'articolo 2, o, in ogni caso, con risorse della Regione. Le informazioni contenute nella banca dati sono pubbliche.

3. Il tasso applicato per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione è quello fissato dall'Unione Europea. La definizione di micro, piccola e media impresa è indicata e aggiornata con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea.

Nota all'articolo 41

- Per il testo dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, vedi nota all'articolo 35.

Note all'articolo 42

- Il testo dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002, come modificato dall'articolo 16, commi 2 e 3, della legge regionale 18/2003, è il seguente:

Art. 54

(Finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura)

1. Al fine di promuovere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, operanti in tali settori, incentivi in forma di contributo in conto capitale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile secondo la regola comunitaria del «de minimis», per le seguenti iniziative:

- a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;
- b) acquisto di arredi e attrezzature.

- Il testo dell'articolo 55 della legge regionale 12/2002 è il seguente:

Art. 55

(Finanziamenti per l'adeguamento di strutture e impianti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in conto capitale, per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile secondo la regola comunitaria del «de minimis».

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 12/2002, come modificato dall'articolo 21, comma 17, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

Art. 56

(Acquisizione di servizi e valorizzazione della produzione)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire l'ammodernamento delle imprese artigiane e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi artigiani, è autorizzata ad assegnare alle imprese stesse contributi in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili per le seguenti iniziative:

- a) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;
- b) analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;
- c) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere;
- cbis) acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche.

- Il testo degli articoli 57, 61, 62 e 68 della legge regionale 12/2002, è il seguente:

Art. 57

(Diffusione e promozione del commercio elettronico)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane, è autorizzata a concedere alle imprese stesse e ai loro consorzi contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico.

2. Ai fini del comma 1 per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.

3. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:

- a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
- b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
- c) corsi di formazione per la gestione dei siti di commercio elettronico;
- d) promozione del sito elettronico.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo la regola comunitaria del «de minimis».

Art. 61

(Nuova imprenditorialità)

1. Al fine di sostenere la nascita di nuove imprese artigiane possono essere assegnati i seguenti incentivi:

- a) contributi sulle spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale;
- b) contributi sulle spese sostenute per l'acquisizione di un piano di analisi e di sviluppo aziendale;
- c) contributi sul monte salario annuo lordo relativo a tutti i dipendenti della nuova impresa.

2. Gli incentivi di cui al comma 1, lettera c), possono essere concessi per un periodo di tre anni a partire dalla data di iscrizione all'A.I.A. della nuova impresa.

Art. 62

(Successione nell'impresa)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la continuità dell'impresa artigiana, è autorizzata ad assegnare contributi in misura non superiore all'80 per cento delle spese ammissibili per la successione d'impresa tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.

2. Al fine di cui al comma 1 sono ammissibili le spese di formazione del soggetto subentrante, le spese concernenti un piano di analisi e sviluppo aziendale, le spese per ricerche e analisi di mercato relative al prodotto e all'organizzazione aziendale, le spese per nuovi impianti e attrezzature.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi secondo la regola comunitaria del «de minimis».

Art. 68

(Aiuti all'occupazione)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane che, a compimento della formazione professionale prevista dall'articolo 67, assumano a tempo indeterminato i soggetti partecipanti, un contributo pari al 30 per cento del salario annuo lordo del lavoratore, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'assunzione.

2. Il contributo è assegnato a condizione che si tratti di un posto di lavoro aggiuntivo o in sostituzione di dipendente pensionato per limiti d'età.

- Il testo degli articoli 54, 155, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, è il seguente:

Art. 54

(Incoming)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del «de minimis» nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di lire 100.000.000 per intervento.

2. L'Amministrazione regionale può altresì concedere incentivi all'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA, per la realizzazione di azioni promozionali dirette a incrementare il numero di voli in arrivo nell'aeroporto regionale. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del «de minimis» nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di lire 100.000.000 per intervento.

Art. 155

(Estensione delle agevolazioni ai pubblici esercizi)

1. Gli incentivi previsti dai capi II e III del presente titolo sono estesi ai pubblici esercizi di cui alla legge 287/1991.

Art. 156

(Contributi in conto capitale alle imprese turistiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del «de minimis», alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

- a) acquisto di arredi e attrezzature;
- b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;
- c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 7/2000.

5. Resta esclusa dal contributo l'iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima della presentazione della domanda.

Art. 157

(Concessione, erogazione, controlli)

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, la concessione dei contributi previsti dall'articolo 156 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato delle relative concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Con il decreto di concessione viene determinata, in via definitiva, l'entità dei singoli contributi e viene, altresì, stabilito il termine per l'ultimazione dell'iniziativa.

3. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 156 per le iniziative riguardanti l'acquisto di arredi e attrezzature è disposta ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa in conformità del programma indicato nel decreto di concessione, previa presentazione della documentazione di spesa.

4. Per le iniziative riguardanti l'esecuzione di opere, l'erogazione del contributo è disposta in via anticipata nella misura del 90 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000. Il restante importo è erogato su presentazione di apposita documentazione finale di spesa.

- Il testo degli articoli 1, 2 e 6 della legge regionale 18/2003 è il seguente:

Art. 1

(Interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell'ambiente)

1. Per agevolare le iniziative finalizzate alla tutela ambientale di livello più elevato rispetto a quello richiesto dalla normativa comunitaria vigente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, che abbiano stabilimenti produttivi sul territorio regionale fino alla misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile.

2. Gli investimenti ammissibili sono quelli necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello stabilito per legge o da norme comunitarie obbligatorie o per conformarsi a disposizioni nazionali più rigorose rispetto alle norme comunitarie vigenti, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia scaduto il termine finale fissato per l'adeguamento a tali disposizioni; le spese ammissibili sono rigorosamente limitate ai costi di investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi della presente legge.

3. Gli interventi ammissibili a contributo riguardano iniziative destinate all'eliminazione e alla riduzione dei reflui o dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento acustico derivanti dal proprio ciclo produttivo, come definiti nel regolamento di attuazione di cui al comma 7.

4. Viene concessa una maggiorazione percentuale rispetto alla misura massima del contributo indicata al comma 1, pari a 10 punti per le piccole e medie imprese; per le grandi imprese situate in zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità Europea la maggiorazione percentuale è pari a 5 punti.

5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese per un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione di nuove norme comunitarie obbligatorie, per gli investimenti attuati per l'osservanza delle norme stesse entro il limite del 15 per cento della spesa ammissibile.

6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per lo stesso intervento.

7. Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con successivo regolamento di attuazione vengono disciplinate tipologie di interventi, criteri di priorità, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

8. Le domande per la concessione dei contributi vanno presentate alla Direzione regionale dell'industria, Servizio delle ristrutturazioni aziendali, in prima applicazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente articolo e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.

9. Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 12.2.62.2.309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:

- a) per le finalità previste dal disposto di cui ai commi 1, 4 e 5 è autorizzata la spesa di 1.291.000 euro per l'anno 2003 a carico del capitolo 7963 (2.1.243.3.08.16) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio delle ristrutturazioni aziendali - con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, per agevolare le iniziative finalizzate alla tutela ambientale di livello più elevato e alle piccole e medie imprese per gli investimenti attuati per l'osservanza di nuove norme comunitarie obbligatorie» e con lo stanziamento di 1.291.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per il medesimo anno derivanti dal disposto di cui alla lettera c);
- b) per le finalità previste dal disposto di cui ai commi 1, 4 e 5 è autorizzata la spesa complessiva di 2.582.000 euro, suddivisa in ragione di 1.291.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a carico del capitolo 7964 (2.1.243.3.08.16) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio delle ristrutturazioni aziendali - con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, per agevolare le iniziative finalizzate alla tutela ambientale di livello più elevato e alle piccole e medie imprese per gli investimenti attuati per l'osservanza di nuove norme comunitarie obbligatorie - ricorso al mercato finanziario» e con lo stanziamento complessivo di 2.582.000 euro, suddiviso in ragione di 1.291.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui alla lettera d);
- c) in relazione al disposto di cui al comma 10 è revocata la spesa di 1.291.000 euro per l'anno 2003, autorizzata dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e iscritta sul capitolo 7811 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
- d) in relazione al disposto di cui al comma 10 è revocata la spesa complessiva di 2.582.000 euro, suddivisa in ragione di 1.291.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente dall'articolo 8, comma 78, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 7827 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

10. Sono abrogati gli articoli 15, 16, 17, 19 e 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), e successive modifiche e integrazioni, e l'articolo 11 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8 (Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane).

11. Le domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale 47/1978 e successive modifiche e integrazioni e non ancora accolte sono fatte salve e possono venire aggiornate e contribuite secondo quanto disposto dalla presente normativa.

Art. 2

(Interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici)

1. Nel rispetto della disciplina comunitaria per la tutela dell'ambiente che comprende, fra l'altro, le azioni concernenti le fonti di energia rinnovabili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle imprese industriali e di produzione di energia fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile, per la riattivazione e la riqualificazione in funzione dei rilasci volti a garantire il livello di deflusso minimo vitale negli alvei sottesi di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua.

2. Le spese ammissibili sono rigorosamente limitate ai costi d'investimento supplementari sostenuti dall'impresa rispetto a quelli di un impianto di produzione di energia alimentato con fonti tradizionali avente la medesima capacità di produzione effettiva di energia.

3. Viene concessa una maggiorazione percentuale rispetto alla misura massima del contributo indicata al comma 1, pari a 10 punti per le piccole e medie imprese; per le grandi imprese situate in zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità Europea la maggiorazione percentuale è pari a 5 punti.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per lo stesso intervento.

5. Con successivo regolamento di attuazione, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, vengono disciplinate tipologie di interventi, spese ammissibili, criteri di priorità, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

6. Le domande per la concessione dei contributi vanno presentate alla Direzione regionale dell'industria, Servizio delle ristrutturazioni aziendali, in prima applicazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente articolo e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. I commi 8 e 9 dell'articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono abrogati.

8. Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 12.3.62.2.322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:

- a) per le finalità previste dai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2003 a carico del capitolo 7962 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio delle ristrutturazioni aziendali - con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese industriali e di produzione di energia per la riattivazione e la riqualificazione di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua» e con lo stanziamento di 240.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per il medesimo anno derivanti dal disposto di cui alla lettera c);
- b) per le finalità previste dai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a carico del capitolo 7965 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio delle ristrutturazioni aziendali - con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese industriali e di produzione di energia per la riattivazione e la riqualificazione di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua - ricorso al mercato finanziario» e con lo stanziamento complessivo di 516.000 euro, suddiviso in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui alla lettera d);
- c) in relazione al disposto di cui al comma 7 lo stanziamento del capitolo 7960 del documento tecnico citato è ridotto di 240.000 euro per l'anno 2003, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;
- d) in relazione al disposto di cui al comma 7 è revocata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 7961 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

Art. 6

(Promozione all'estero di comparti produttivi)

1. Al fine di promuovere e sviluppare la promozione all'estero di specifici comparti produttivi caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo, tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 300.000 euro, a consorzi o società consortili finalizzati alla promozione di tali specifici comparti.

2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 non devono svolgere attività commerciale né avere fini di lucro e devono essere costituiti in maggioranza da imprese industriali aventi stabilimento nella regione.

3. Le iniziative, singole o coordinate in un programma da concludersi entro l'anno successivo a quello di presentazione della domanda, possono svolgersi sia in regione che all'interno o all'esterno dell'Unione europea.

4. Con successivo regolamento vengono fissati le tipologie d'intervento e le modalità di presentazione e di rendicontazione delle domande, da presentarsi alla Direzione regionale dell'industria, nonché i criteri di valutazione delle domande stesse.

5. Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 12.1.62.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:

- a) per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.548.000 euro, suddivisa in ragione di 516.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 a carico del capitolo 7692 (2.1.163.2.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio della promozione commerciale all'estero - con la denominazione «Contributi a consorzi o società consortili finalizzati alla promozione all'estero di specifici comparti produttivi» e con lo stanziamento complessivo di 1.548.000 euro, suddivisa in ragione di 516.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui alla lettera b);
- b) in relazione al disposto di cui al comma 6 lo stanziamento del capitolo 7680 del documento tecnico citato è ridotto di complessivi 1.548.000 euro, suddivisi in ragione di 516.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. La legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 (Provvidenze per favorire la costituzione ed il funzionamento di consorzi fra piccole imprese industriali), e successive modifiche, è abrogata.

7. Le domande di contributo presentate ai sensi del capo I della legge regionale 3/1973 e successive modifiche e integrazioni e non ancora accolte sono fatte salve e vengono contribute ai sensi del presente articolo.

- Il capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, reca: «Incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero».

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 2/1992, è il seguente:

Art. 45

1. Alle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi l'Amministrazione regionale può concedere contributi nella misura massima del cinquanta per cento sul costo di acquisizione dei servizi destinati ad elevare il livello qualitativo dei prodotti e ad aumentare la produttività, oppure a migliorare l'organizzazione aziendale anche attraverso la realizzazione ed il potenziamento dei sistemi informativi.

2. Con delibera della Giunta regionale viene stabilita l'entità massima della spesa ammissibile.

- Il testo dell'articolo 8, commi da 33 a 39, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)»), è il seguente:

Art. 8

(Interventi nei settori economici)

(omissis)

33. Al fine di contribuire al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi e favorire l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali contributi per realizzare o modificare impianti fissi o sistemi.

34. I contributi di cui al comma 33 sono concessi nella misura del 25 per cento delle spese ammissibili a favore delle piccole e medie imprese e, rispettivamente, del 15 per cento a favore delle imprese di altre dimensioni.

35. I contributi sono erogati previa presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa per gli interventi di cui al comma 33.

36. I contributi possono, su richiesta, essere anticipati nella misura massima del 50 per cento del loro ammontare previa presentazione da parte dell'impresa di idonea fidejussione bancaria o assicurativa. Per le modalità di presentazione della fidejussione si applica l'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.

37. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.

38. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale dell'industria, fissa i termini per la presentazione delle domande di contributo ed emana i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 33.

39. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

(omissis)

Nota all'articolo 43

- Per il testo dell'articolo 44 della legge regionale 12/2002, vedi nota all'articolo 35.

Nota all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, è il seguente:

Art. 6

(Trasferimento di funzioni in materia di incentivi alle imprese)

1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Nota all'articolo 47

- La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, reca: «Inadempimento di uno Stato - Violazione degli articoli 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, articoli 43 CE e 49 CE) - Mantenimento in vigore di talune norme nazionali e regionali in materia di fiere, esposizioni, mostre e mercati».

Nota all'articolo 51

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 7/2003, vedi articolo 48.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 108

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 21 gennaio 2005 e assegnato alla II Commissione permanente in data 25 gennaio 2005;

Proposta di legge n. 23

- d'iniziativa dei consiglieri Asquini, Gottardo, Blasoni, Camber, Galasso, Marini, Pedicini, Valenti, Venier Romano, presentato al Consiglio regionale in data 24 settembre 2003 e assegnato alla II Commissione permanente in data 29 settembre 2003;
 - esaminati dalla II Commissione permanente, abbinati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, nelle sedute del 2 e dell'8 febbraio 2005 e, in quest'ultima, scelto come testo base il disegno di legge n. 108; testo base approvato a maggioranza, con modifiche, in tale ultima seduta, con relazione di maggioranza, del consigliere Santin e con relazioni di minoranza dei consiglieri Franz e Venier Romano;
 - esaminato dal Consiglio regionale, nel testo base proposto dalla II Commissione, nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 15 febbraio 2005 e nella seduta antimeridiana del 16 febbraio 2005 e in quest'ultima approvato a maggioranza, con modifiche;
 - trasmesso al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/1431-05 del 24 febbraio 2005.
-

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2005, n. 5.

Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Finalità e destinatari

- Art. 1 - (Finalità e principi)
- Art. 2 - (Destinatari e definizioni)

CAPO II

Assetto istituzionale e programmazione regionale

- Art. 3 - (Funzioni della Regione)
- Art. 4 - (Rappresentanza e partecipazione a livello locale)
- Art. 5 - (Piano regionale integrato per l'immigrazione)
- Art. 6 - (Clausola valutativa)
- Art. 7 - (Osservatorio sull'immigrazione)
- Art. 8 - (Consulta regionale per l'immigrazione)
- Art. 9 - (Composizione e funzionamento)
- Art. 10 - (Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione)
- Art. 11 - (Attuazione integrata degli interventi)
- Art. 12 - (Conferenza regionale sull'immigrazione)

CAPO III

Discriminazione e protezione sociale

- Art. 13 - (Misure contro la discriminazione)
- Art. 14 - (Programmi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati)
- Art. 15 - (Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali)
- Art. 16 - (Interventi per i minori stranieri non accompagnati)
- Art. 17 - (Programmi di protezione sociale)

- Art. 18 - (Sostegno alle misure alternative della pena)
Art. 19 - (Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine)

CAPO IV

Interventi di settore

- Art. 20 - (Politiche abitative)
Art. 21 - (Servizi territoriali)
Art. 22 - (Interventi di politica sociale)
Art. 23 - (Assistenza sanitaria)
Art. 24 - (Istruzione ed educazione interculturale)
Art. 25 - (Formazione)
Art. 26 - (Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome e imprenditoriali)
Art. 27 - (Accesso al pubblico impiego)
Art. 28 - (Interventi di integrazione e comunicazione interculturale)
Art. 29 - (Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale scientifico)

CAPO V

Norme finali e transitorie

- Art. 30 - (Regolamenti)
Art. 31 - (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 24/2004)
Art. 32 - (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 7/2002)
Art. 33 - (Disposizioni transitorie)
Art. 34 - (Pubblicazione)
Art. 35 - (Abrogazioni)
Art. 36 - (Norme finanziarie)

CAPO I

Finalità e destinatari

Art. 1

(Finalità e principi)

1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati, come individuati dall'articolo 2, comma 1, condizioni di uguaglianza con le cittadine e i cittadini italiani, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione.

2. Le politiche della Regione sono finalizzate a:

- a) eliminare ogni forma di discriminazione;
- b) garantire l'accoglienza e l'effettiva integrazione sociale delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale;
- c) garantire pari opportunità di accesso ai servizi;
- d) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;
- e) favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche;
- f) garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilità;
- g) assicurare pari valore e condizioni al genere femminile, nonché garanzie di tutela ai minori.

3. Con la presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione in particolare dei principi espressi:

- a) dall'articolo 10 della Costituzione;
- b) dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);
- c) dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);
- d) dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);
- e) dalla Dichiarazione e dal Programma d'azione adottati a Pechino dalla IV Conferenza mondiale sulle donne, recepiti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 (Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini);
- f) dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000;
- g) dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);
- h) dalla Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione, del 15 gennaio 2004.

4. Le Province e i Comuni promuovono e attuano gli interventi di competenza per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela della diversità linguistica, all'integrazione sociale, nonché alla partecipazione alla vita pubblica locale.

Art. 2

(Destinatari e definizioni)

1. Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale. Detti destinatari sono di seguito indicati come cittadine e cittadini stranieri immigrati.

2. Gli interventi regionali sono attuati in conformità al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla con-

dizione dello straniero). In conformità ai principi di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, gli interventi regionali sono estesi alle figlie e ai figli nati in Italia dei destinatari della presente legge e ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli.

CAPO II

Assetto istituzionale e programmazione regionale

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge funzioni di regolazione e programmazione, anche tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge.

2. La Regione promuove forme di coordinamento tra i soggetti che operano sul territorio regionale in attuazione della presente legge.

3. Ai sensi del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro) e dell'articolo 22, comma 16, del decreto legislativo 286/1998, la Regione provvede all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro.

Art. 4

(Rappresentanza e partecipazione a livello locale)

1. Le Province e i Comuni, al fine di promuovere l'effettiva partecipazione delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, adattano misure a livello istituzionale per costituire organi consultivi di rappresentanza dei medesimi, garantendo l'utilizzo degli strumenti di consultazione non elettivi.

Art. 5

(Piano regionale integrato per l'immigrazione)

1. Il Piano regionale integrato per l'immigrazione, di seguito denominato Piano regionale, definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi dell'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nei settori oggetto della presente legge.

2. Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri Assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validità triennale e viene aggiornato annualmente. Il Piano regionale è approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

3. Il Piano regionale è predisposto e aggiornato, in armonia con il piano strategico regionale, dalla Direzione centrale competente in materia di immigrazione in collaborazione con le altre Direzioni centrali interessate, tenuto conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale per l'immigrazione di cui all'articolo 8 e dall'Assemblea delle autonomie locali, dei rapporti dell'Osservatorio sull'immigrazione di cui all'articolo 7 e della valutazione triennale delle azioni attuate in precedenza prevista dall'articolo 6.

4. Il Piano regionale orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli Enti locali.

5. Partecipano all'attuazione del Piano regionale gli Enti locali, il sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, gli ambiti socio-assistenziali, le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela sindacale, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. All'attuazione del Piano regionale contribuiscono altresì associazioni, fondazioni, enti e organismi senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti delle confessioni religiose, iscritti all'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui all'articolo 10.

6. Il Piano regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge sono oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.

2. In particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi benefici, sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all'accesso ai servizi e agli alloggi, all'inserimento lavorativo, ai rapporti tra le diverse comunità, all'informazione e partecipazione alla vita pubblica locale. La valutazione attiene altresì alla verifica dell'efficacia delle azioni finalizzate al processo di integrazione linguistica e culturale nelle comunità di accoglimento.

3. La valutazione triennale è presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Piano regionale.

Art. 7

(Osservatorio sull'immigrazione)

1. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di immigrazione, l'Osservatorio sull'immigrazione, di seguito denominato Osservatorio, avente a oggetto il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, anche ai fini della valutazione di cui all'articolo 6. La Direzione centrale competente in materia di immigrazione svolge l'attività di Osservatorio sull'immigrazione in coordinamento con le altre iniziative di osservatorio promosse dalla Regione alle quali partecipa.

2. Nell'ambito dell'Osservatorio sono raccolti ed elaborati dati e informazioni al fine della valutazione dell'efficacia degli interventi attuati in materia di immigrazione, nonché dati e informazioni sulle situazioni di discriminazione, sulla presenza delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, al fine dell'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio sul territorio regionale.

3. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di immigrazione.

4. Gli Enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio. Collaborano altresì all'Osservatorio le Direzioni centrali per quanto attiene agli interventi di competenza in materia di immigrazione.

5. I risultati dell'attività di Osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con strumenti telematici.

Art. 8

(Consulta regionale per l'immigrazione)

1. È istituita la Consulta regionale per l'immigrazione, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati. In particolare:

- a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale ed esprime su di esso parere;
- b) esprime parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e proposte di intervento;
- c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie che risiedono nella Regione.

ne anche tenendo conto della prospettiva di genere, per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi;

- d) collabora all'Osservatorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;
- e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie;
- f) esprime parere sui provvedimenti in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero di particolare importanza sottoposti all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali).

Art. 9

(Composizione e funzionamento)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di immigrazione. Ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di immigrazione, con funzioni di Presidente;
- b) il Direttore centrale competente in materia di immigrazione o suo delegato;
- c) un esperto nominato dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione;
- d) due rappresentanti per ogni Provincia delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati designati congiuntamente dalle associazioni degli immigrati iscritte alla seconda sezione dell'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui all'articolo 10;
- e) quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni e dagli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale iscritti alla prima sezione dell'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui all'articolo 10;
- f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
- g) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
- h) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- i) un rappresentante dei Comuni e uno delle Province, designati dall'Assemblea delle autonomie locali;

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere da d) a i), è nominato un membro supplente per i casi di assenza o decadenza.

3. La Consulta elegge un vice Presidente tra i componenti previsti al comma 1, lettera d).

4. Il Presidente può invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti, il Difensore civico, il Tutore dei minori, nonché rappresentanti delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dell'Ufficio scolastico regionale.

5. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti e può essere articolata in sotto commissioni per aree tematiche.

6. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. La partecipazione alle riunioni è gratuita. Ai componenti della Consulta che non siano Dipendenti pubblici e che risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal Direttore centrale.

Art. 10

(Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione)

1. La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta nell'ambito dell'immigrazione da associazioni ed enti.

2. È istituito l'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione, di seguito denominato Albo regionale, presso la Direzione centrale competente in materia di immigrazione.

3. Nell'Albo regionale sono iscritte le associazioni e gli enti di cui all'articolo 5, comma 5, che hanno una sede permanente nel territorio regionale e operano localmente con continuità a favore degli immigrati stessi da almeno un anno. L'Albo regionale è suddiviso in due sezioni:

- a) nella prima sezione sono inserite le associazioni e gli enti iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e le associazioni e gli enti costituiti a livello regionale che svolgano attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione;
- b) nella seconda sezione sono inserite le associazioni degli immigrati iscritte al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e quelle costituite a livello regionale, i cui organismi dirigenti siano composti da oltre il sessanta per cento da cittadine e cittadini stranieri immigrati.

4. L'iscrizione all'Albo regionale è condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l'accesso agli incentivi previsti dalla presente legge.

5. L'iscrizione all'Albo regionale e la cancellazione sono disposte dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione.

Art. 11

(Attuazione integrata degli interventi)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati di regola nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, con le modalità specifiche per gli stessi previste.

Art. 12

(Conferenza regionale sull'immigrazione)

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la Conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo modalità di volta in volta da essa determinate.

CAPO III

Discriminazione e protezione sociale

Art. 13

(Misure contro la discriminazione)

1. La Regione promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni

forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono promosse in attuazione degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 286/1998, e in conformità al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e sono attuate in collaborazione con gli Enti locali, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 10.

3. Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate, garantendo iniziative per agevolare l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e tutela legale, dai servizi territoriali e dalle associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale e a esse concorrono il Difensore civico e il Tutore dei minori.

4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a concorrere mediante l'erogazione di finanziamenti ai progetti di Enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

5. Nell'accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, alle scuole, alle strutture socio-assistenziali non sono consentite limitazioni all'espressione delle specifiche identità culturali e religiose diverse da quelle espressamente previste dalla legislazione statale vigente.

Art. 14

(Programmi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d'asilo promuovendo interventi specifici per l'accoglienza, consulenza legale e integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali minori, donne, vittime di tortura.

2. Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati al supporto di interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai Comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale finanziamenti per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nonché a concedere finanziamenti anche integrativi, ai Comuni a sostegno degli interventi di cui al comma 2.

Art. 15

(Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali)

1. Qualora si verificano flussi migratori di eccezionale intensità in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea, per esigenze umanitarie, la Giunta regionale può predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge.

2. Il piano straordinario di cui al comma 1 è finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati destinatari di misure di protezione temporanea, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 286/1998.

Art. 16

(Interventi per i minori stranieri non accompagnati)

1. Al fine di assicurare forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a Enti locali, enti pubblici, nonché ad associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale per interventi mirati di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio regionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono volti ad assicurare livelli adeguati di accoglienza, protezione e inserimento sociale dei minori accolti in programmi di assistenza.

3. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione, gli interventi avviati durante la minore età ai sensi dei commi 1 e 2 possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore età.

Art. 17

(Programmi di protezione sociale)

1. L'Amministrazione regionale concede incentivi ai Comuni, a enti pubblici, ad associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale per la realizzazione di progetti per interventi di protezione, assistenza, integrazione sociale e supporto al rientro volontario e reinserimento nei Paesi di origine, rivolti a persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998.

Art. 18

(Sostegno alle misure alternative della pena)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere progetti specifici che favoriscano l'applicazione degli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva e gli interventi di reinserimento sociale, realizzati da Comuni e da associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

2. Nell'ambito degli interventi i cui al comma 1 è data priorità ai progetti di protezione e inserimento sociale di minori e soggetti infraventunenni.

Art. 19

(Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine)

1. L'Amministrazione regionale, anche nell'ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, sostiene e attua progetti e interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento di cittadine e cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a concorrere mediante l'erogazione di finanziamenti ai progetti di associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

CAPO IV

Interventi di settore

Art. 20

(Politiche abitative)

1. La Regione favorisce l'acquisizione della prima casa in proprietà e l'accesso alle locazioni a uso abitativo per le cittadine e i cittadini stranieri immigrati a parità di condizioni con gli altri cittadini, ai sensi della normativa regionale di settore, in conformità all'articolo 40 del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche.

2. Nell'attuazione delle politiche abitative, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), le Province e i Comuni ricercano la massima integrazione tra gli inquilini di nazionalità italiana e straniera. La disciplina della presente norma è demandata ai regolamenti di settore, attuativi della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

3. Con accordo di programma la Regione, le Province e i Comuni disciplinano la realizzazione di programmi integrati finalizzati a soddisfare esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione. Tali programmi sono inseriti nel Piano regionale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, sino alla misura massima del novan-

ta per cento della spesa ammissibile, ai Comuni, alle ATER e alle associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale per la costruzione, acquisto, riqualificazione, arredamento e gestione di strutture dedicate all'ospitalità temporanea di cittadine e cittadini stranieri immigrati. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), gli immobili oggetto di finanziamenti sono soggetti a vincolo di destinazione decennale. In conformità all'articolo 40 del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche, con Regolamento regionale sono definiti i requisiti gestionali e strutturali delle strutture dedicate all'ospitalità temporanea di cittadine e cittadini stranieri immigrati. Tali strutture sono destinate anche a garantire l'alloggio a quanti necessitano di soccorso e assistenza o siano in condizioni di disagio.

5. La Regione promuove, attraverso la concessione di contributi ai Comuni, l'attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa, nell'ambito della rete dei servizi socio-assistenziali del territorio, finalizzati a favorire l'accesso all'alloggio da parte di cittadine e cittadini italiani e stranieri che siano in condizioni di disagio.

6. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 5, viene data priorità ai Comuni convenzionati con associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

Art. 21

(Servizi territoriali)

1. I Comuni, anche in forma associata, e le Province organizzano nell'ambito delle proprie competenze, direttamente o tramite le associazioni e gli enti iscritti all'Albo regionale, i servizi territoriali che provvedono:

- a) all'erogazione di attività di informazione sui diritti, doveri e opportunità verso i destinatari della presente legge;
- b) alla promozione di attività di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;
- c) alla realizzazione di interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno, anche in relazione a richieste di ricongiungimento familiare;
- d) alla erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale;
- e) all'organizzazione di attività di assistenza e tutela legale e alla segnalazione delle situazioni di discriminazione di cui all'articolo 13;
- f) allo svolgimento degli adempimenti istruttori relativi alle istanze di richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, di richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, in accordo con le competenti strutture del Ministero dell'interno.

2. I Comuni sede di case circondariali svolgono i servizi di cui al comma 1 nei confronti degli immigrati detenuti direttamente o tramite le associazioni e gli enti iscritti all'Albo regionale.

3. La Regione sostiene l'attivazione e gestione dei servizi territoriali attraverso appositi incentivi.

4. Qualora i Comuni e le Province non attivino i servizi di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale sostiene i medesimi interventi attuati da associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

Art. 22

(Interventi di politica sociale)

1. Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati gli interventi di politica sociale previsti dalla normativa vigente in condizioni di parità con gli altri cittadini.

2. L'Amministrazione regionale al fine di favorire l'integrazione sociale, concede incentivi ai soggetti attuatori delle politiche sociali per progetti di supporto all'accesso ai servizi sociali da parte dei destinatari della presente legge.

Art. 23

(Assistenza sanitaria)

1. Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto alle cittadine e ai cittadini italiani, in attuazione degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 286/1998.

2. Alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati di ogni azienda sanitaria, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione postinfortunistica, gli interventi di riduzione e prevenzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio, nonché i programmi di tutela della salute mentale.

3. Sono, in particolare, garantiti:

- a) la tutela della gravidanza e della maternità, compreso l'accesso ai consultori familiari, a parità di condizioni con le cittadine italiane;
- b) la tutela della salute del minore;
- c) le vaccinazioni previste dai piani sanitari;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

4. L'Amministrazione regionale promuove tutte le misure organizzative finalizzate a rendere concretamente fruibili in ogni ente del servizio sanitario regionale tutte le prestazioni previste per le cittadine e i cittadini stranieri immigrati non iscritti al servizio sanitario regionale.

5. Presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale è costituito l'Osservatorio regionale per la salute dei migranti, quale gruppo di lavoro tecnico, composto da operatori designati da ciascun ente del servizio sanitario regionale e da ciascun ambito socio-assistenziale. Allo stesso possono partecipare rappresentanti di associazioni ed enti che collaborano alle iniziative in campo socio-sanitario.

6. L'Osservatorio regionale per la salute dei migranti svolge il compito di fornire elementi informativi utili a una efficace programmazione degli interventi socio-sanitari e assistenziali a favore dei destinatari della presente legge. In particolare svolge attività finalizzate a:

- a) monitorare la situazione sanitaria e sociale, in riferimento alla popolazione immigrata, nonché gli interventi attuati dagli enti del servizio sanitario regionale e dagli ambiti socio-assistenziali, al fine della diffusione omogenea delle prassi più efficaci;
- b) attuare progetti e interventi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza sociale, nonché di formazione degli operatori a un approccio multiculturale e pluridisciplinare, tenendo anche in considerazione la specificità di genere;
- c) coordinare progetti specifici di tutela e promozione della salute e della sicurezza sociale, con particolare riferimento alle situazioni vulnerabili, alle violenze sulle donne e sui minori e alle problematiche emergenti.

7. L'Osservatorio regionale per la salute dei migranti concorre alle attività svolte ai sensi dell'articolo 7 e fornisce elementi per la stesura del Piano regionale.

8. In ogni ente del servizio sanitario regionale e comunque presso i principali servizi socio-sanitari e ospedalieri sono organizzati servizi di mediazione culturale, con particolare attenzione al genere.

9. Ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 286/1998, l'Amministrazione regionale finanzia gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati a erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadine e cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti da Paesi nei quali non esistono o

non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria. Il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale, in conformità ai parametri definiti dalla Giunta regionale autorizza i ricoveri.

10. Alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dagli enti del servizio sanitario regionale si provvede annualmente in sede di legge finanziaria mediante apposito finanziamento.

Art. 24

(Istruzione ed educazione interculturale)

1. Sono garantiti ai minori stranieri immigrati presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia e ai servizi scolastici. Sono altresì garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati gli interventi in materia di diritto allo studio e sono altresì favorite relazioni positive tra le comunità scolastiche e le famiglie immigrate.

2. Le azioni poste in essere al fine dell'attuazione dei principi di cui al comma 1 sono specificamente finalizzate alla promozione e tutela dei diritti dei minori stranieri presenti sul territorio regionale, al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

3. In attuazione dei principi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 286/1998, le comunità scolastiche accolgono le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra le culture; a tale fine promuovono e favoriscono iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. L'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana nonché della storia e delle culture locali rappresentano un passaggio essenziale per la facilitazione del processo di integrazione nella comunità di accoglienza. A tal fine si promuovono iniziative volte a migliorare il processo di integrazione e formazione alla cittadinanza.

5. Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli Enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative, nonché a contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.

6. L'Amministrazione regionale concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli Enti locali per la realizzazione di interventi concernenti:

- a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;
- b) l'attività di mediazione linguistica e culturale;
- c) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;
- d) la costruzione di reti di scuole che promuovano l'integrazione culturale formativa;
- e) la promozione del tempo pieno e prolungato, nonché di progetti di integrazione con il territorio;
- f) la creazione e l'ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingui.

7. Gli incentivi di cui al comma 6 sono estesi ai servizi rivolti alla prima infanzia.

8. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale concede incentivi per interventi di formazione riguardanti l'educazione interculturale di dirigenti, docenti e personale non docente, nonché per corsi di formazione di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda.

9. L'Amministrazione regionale promuove interventi di formazione degli adulti volti a favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per adulti, nonché iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza.

10. In materia di istruzione universitaria, alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati è assicurata parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani negli interventi e misure previsti in favore degli studenti universitari.

11. La Regione, al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente articolo, promuove specifici protocolli interistituzionali, in particolare con l'Ufficio scolastico regionale e le Università degli studi della Regione.

Art. 25

(Formazione)

1. Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parità con gli altri cittadini.

2. La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua, finalizzate all'acquisizione delle necessarie competenze e professionalità, nonché corsi di formazione per l'organizzazione delle attività svolte dalle associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

3. La Regione favorisce e promuove le attività formative che tengano conto del livello formativo e delle esperienze lavorative acquisite rispetto alle attività lavorative di inserimento e al livello formativo da acquisire, nonché quelle che prevedano una formazione mirata alla conoscenza sulla legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. La Regione promuove e sostiene percorsi formativi e di riqualificazione per l'acquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro attuati dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche anche in coordinamento tra Enti locali, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale.

5. Nell'ambito della normativa statale in materia, l'Amministrazione regionale stabilisce criteri e modalità di validazione di progetti relativi all'ingresso di lavoratrici e lavoratori stranieri che prevedano programmi di formazione professionale e linguistica da effettuarsi nei Paesi di origine, coerenti in particolare con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro regionale. L'Amministrazione regionale, altresì, promuove e sostiene progetti che prevedano corsi di formazione linguistica e professionale finalizzata a inserimenti lavorativi, definiti con il concorso delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni.

6. È istituito l'Elenco regionale dei mediatori culturali, presso la Direzione centrale competente in materia immigrazione. L'iscrizione all'Elenco è subordinata al possesso di specifica professionalità in materia di mediazione culturale, attestata a seguito della frequenza di corsi di formazione specifici, ovvero conseguita mediante esperienze formative e lavorative.

7. Con regolamento regionale proposto di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione e dagli Assessori regionali competenti in materia di formazione professionale e protezione sociale, sono stabiliti:

- a) le modalità e i criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 6;
- b) i criteri di valutazione delle esperienze formative e lavorative acquisite, ai fini dell'iscrizione all'Elenco;
- c) gli obblighi di aggiornamento periodico, ai fini del mantenimento dell'iscrizione;
- d) le modalità e i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco.

8. L'Amministrazione regionale finanzia i corsi di cui al comma 6, nonché corsi periodici di formazione e di aggiornamento in materia di immigrazione per gli operatori regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario regionale, del servizio scolastico, degli enti pubblici, delle associazioni ed enti per l'immigrazione.

Art. 26

(Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome e imprenditoriali)

1. Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunità nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.

2. Le Province, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politiche attive del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), e successive modifiche, provvedono al rilascio dei nulla osta e autorizzazioni previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche, nonché agli altri adempimenti previsti dalla legge in materia di lavoro.

3. Al fine di realizzare efficacemente le azioni previste dall'articolo 27, comma 1, lettera i), del decreto le-

gislativo 286/1998, le Province si avvalgono della collaborazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. La Giunta regionale fissa i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, anche in funzione dell'assegnazione delle quote di ingresso da parte dello Stato.

5. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli Enti locali dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori, compresi gli stagionali, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla realizzazione di reti di sportelli e iniziative volti all'informazione, tutela e sostegno ai lavoratori immigrati.

6. La Regione promuove iniziative per favorire la mobilità dei lavoratori e di quelli provenienti da Stati dell'Europa orientale, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, dando attuazione ad accordi internazionali ovvero proponendo al Governo la stipulazione di nuovi accordi con i suddetti Stati o loro Regioni.

7. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 ter, del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche, la Regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 novembre di ogni anno, il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari sul territorio regionale, contenente le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

8. Le Province individuano i Centri per l'impiego presso i quali istituire servizi di mediazione culturale per i destinatari della presente legge, tramite mediatori culturali iscritti all'Elenco di cui all'articolo 25, comma 6, e in possesso della specializzazione in materia di lavoro.

Art. 27

(Accesso al pubblico impiego)

1. In conformità ai principi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 286/1998, è riconosciuto alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, il diritto di partecipare a concorsi per l'accesso al pubblico impiego, indetti nell'ambito dell'ordinamento regionale, che per esplicita previsione normativa non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani.

Art. 28

(Interventi di integrazione e comunicazione interculturale)

1. La Regione promuove l'integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali e concede agli Enti locali e alle associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale contributi per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) uso di spazi pubblici in via continuativa od occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;
- b) gestione di centri di aggregazione;
- c) iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e il migliore sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso tra la comunità locale e le cittadine e cittadini stranieri immigrati;
- d) iniziative finalizzate alla valorizzazione delle diverse culture;
- e) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica.

2. La Regione sostiene la realizzazione di interventi di mediazione socio-culturale.

Art. 29

(Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale scientifico)

1. La Regione promuove, nell'ambito degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, pro-

grammi di sostegno degli studenti e dei ricercatori stranieri immigrati operanti nelle Università degli studi e negli istituti di ricerca regionali; promuove altresì progetti in favore di docenti e tecnici stranieri immigrati presso le Università degli studi e i poli tecnologici e scientifici regionali ai fini della loro permanenza.

2. La Regione favorisce accordi interuniversitari volti al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è aggiunto il seguente:

«7 bis. La Regione sostiene la realizzazione di programmi e progetti che abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di cittadine e cittadini stranieri immigrati.».

CAPO V

Norme finali e transitorie

Art. 30

(Regolamenti)

1. Con Regolamento regionale è data attuazione agli articoli 10, 25, 26 e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi previsti dalla presente legge.

2. I Regolamenti di cui al comma 1 sono approvati previo parere della competente Commissione consultiva, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 31

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 24/2004)

1. L'articolo 4 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare), è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Selezione di personale nei Paesi esteri)

1. La Regione realizza azioni finalizzate all'inserimento lavorativo in ambito regionale di lavoratori stranieri da impiegare nell'assistenza familiare ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5.».

Art. 32

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 7/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), le parole: «di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46», sono soppresse.

Art. 33

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, sono iscritte all'Albo regionale le associazioni e gli enti già iscritti all'Albo di cui all'articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 (Istituzione dell'Ente regionale per i problemi dei migranti).

2. Il Regolamento che disciplina l'Albo regionale è emanato entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Consulta è costituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34

(Pubblicazione)

1. Il testo della presente legge è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione preceduto da un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne.

Art. 35

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 21 (Assistenza agli immigrati extracomunitari) della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
- b) la legge regionale 46/1990;
- c) l'articolo 7 (Soppressione dell'ERMI) della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- d) i commi da 54 a 59 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000));
- e) l'articolo 17 (Disposizioni in materia di immigrazione) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);
- f) il comma 26 dell'articolo 3, il comma 31 e i commi da 33 a 37 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001);
- g) i commi 23, 24 e 25 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
- h) i commi 46, 47, 48 e 49 dell'articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)).

Art. 36

(Norme finanziarie)

1. Il finanziamento degli interventi della presente legge è assicurato anche mediante l'utilizzo di risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, ai sensi dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003), nella misura indicata al comma 2.

2. Per il finanziamento degli interventi previsti, ai sensi delle specifiche disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, commi 4 e 5, 21, 22, 23, comma 8, 24, 25 e 28 in attuazione del Piano regionale integrato per l'immigrazione di cui all'articolo 5, è autorizzata la spesa complessiva di 7.386.633,06 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.2.958 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, alla funzione obiettivo 8 - programma 8.5 - Rubrica n. 300 - spese di investimento - con la denominazione «Interventi di attuazione del Piano regionale integrato per l'immigrazione» con riferimento ai capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito indicato:

- a) capitolo 4500 (2.1.232.3.08.07) - Rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, della solidarietà e associazionismo - con la denominazione «Contributi a Enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione per la realizzazione nell'ambito del Piano regionale integrato per l'immigrazione di progetti di intervento a favore dei cittadini stranieri immi-

grati - Fondi regionali» per complessivi 5.419.110 euro, suddivisi in ragione di 1.094.110 euro per l'anno 2005 e di 2.162.500 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007;

- b) capitolo 4505 (2.1.232.3.08.07) - Rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, della solidarietà e associazionismo - con la denominazione «Contributi a Enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti all'Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione, per la realizzazione nell'ambito del Piano regionale integrato per l'immigrazione di progetti di intervento a favore dei cittadini stranieri immigrati - Fondi statali» per complessivi 1.967.523,06 euro, suddivisi in ragione di 983.761,53 euro, per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

3. Per le finalità previste dagli articoli 6 e 7, nonché, limitatamente agli interventi diretti della Regione, per le finalità previste dagli articoli 13 e 19, è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisi in ragione di 40.000 euro per l'anno 2005 e di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.2.958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4501 (2.1.220.3.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, della solidarietà e associazionismo - con la denominazione «Spese per interventi a supporto delle politiche per l'immigrazione».

4. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 2 a 4 si provvede mediante storno ovvero mediante prelevamento dei rispettivi stanziamenti dalle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuna indicati:

- a) storno dall'unità previsionale di base 8.5.300.2.938 - capitolo 4951 di complessivi 1.967.523,06 euro, suddivisi in ragione di 983.761,53 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007;
- b) prelevamento di complessivi 5.599.110 euro, suddivisi in ragione di 1.134.110 euro per l'anno 2005 e di 2.232.500 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, dall'apposito Fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 - capitolo 9710 (partita n. 846 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 7, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9805 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Gli interventi di cui alla presente legge, già resi alla collettività regionale, estesi in condizione di parità ai cittadini immigrati, gravano sulle pertinenti unità previsionali di base e sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 marzo 2005

ILLY

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 10 della Costituzione è il seguente:

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

- La Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione è pubblicata sul Bollettino dell'Unione europea 1/2 del 2004.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il seguente:

Art. 1

(Ambito di applicazione)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 1)

1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

6. Il Regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato Regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.

7. Prima dell'emanazione, lo schema di Regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il Regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 286/1998, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge 189/2002, e modificato dall'articolo 80, comma 11, della legge 289/2002, è il seguente:

Art. 22

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, articoli 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 3, comma 13)

1. In ogni Provincia è istituito presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione dei lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della Provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel Regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al Centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla Provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il Centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri Centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il Centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il Centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al Centro per l'impiego competente.

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il Regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai Centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno; e con l'immenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è il seguente:

Art. 8

(Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e Conferenza unificata)

1. La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, con la Conferenza Stato-Regioni.

2. La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (7). Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il Presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il Presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 42 del decreto legislativo 286/1998, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 113/1999 è il seguente:

Art. 42

(Misure di integrazione sociale)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943, articolo 2)

1. Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

- a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personali e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
- c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmen-

te soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

- d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
- e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle Regioni e dagli Enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico.

4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'articolo 3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;
- b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;
- c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
- d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;
- e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità;
- f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle Regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle Province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci (117).

5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.

6. Resta ferma la facoltà delle Regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle loro materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, Consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

7. Il Regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel Comune nel quale hanno sede i predetti organi.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

Art. 18

(Soggiorno per motivi di protezione sociale)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 16)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della leg-

ge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, i ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedicata ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il Regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso Regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

- Il testo dell'articolo 43 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

Art. 43

(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 41)

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

- a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
- b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
- c) chiunque illegittimamente imponga, condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
- d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
- e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni

trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

- Il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

Art. 44

(Azione civile contro la discriminazione)

(Legge 6 marzo 1988, n. 40, articolo 42)

1. Quando il comportamento di un; privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.

3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

4. Il pretore provvede con ordinanza al raccoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle Regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

12. Le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono Centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

Art. 20

(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 18)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

Nota all'articolo 17

- Per il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998, vedi nota all'articolo 13.

Note all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 40 del decreto legislativo 286/1998, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 189/2002, è il seguente:

Art. 40

(Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 38)

1. Le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predisporgono Centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. I criteri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I Centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni Regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei Centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per Centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai Comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

5. ABROGATO

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli Enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 32

(Vincolo di destinazione dei beni immobili)

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2.

3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.

5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.

Note all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 34 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

Art. 34

(Assistenza per gli stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 32)

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

- a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
- b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrando tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

- a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
- b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti da decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del Comune in cui dimora secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione.

- Il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

Art. 35

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 33)

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, e della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

- Il testo dell'articolo 36 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

Art. 36

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 34)

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal Regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le Regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al Fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

Art. 38

(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)

*(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 36;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, articolo 9, commi 4 e 5)*

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

- a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
- b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
- d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
- e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Le Regioni, anche attraverso altri Enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

7. Con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

- a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
- b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
- c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
- d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

Note all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 2 bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come aggiunto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3/2002, e modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

Art. 2 bis

(Funzioni amministrative delle Province)

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:

- a) politica attiva del lavoro;
- b) collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego;
- c) conflitti del lavoro;
- d) anagrafe dei soggetti che hanno adempiuto o assolto all'obbligo scolastico.

2. Le Province, per l'esercizio delle funzioni conferite, istituiscono commissioni in cui sono rappresentate le organizzazioni dei datori di lavoro, le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni dei disabili.

- Per il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 286/1998, vedi nota all'articolo 3.

- Il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 286/1998, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 189/2002, è il seguente:

Art. 24

*(Lavoro stagionale)**(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 22)*

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della Provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria, non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al Centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.

2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorso dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le commissioni regionali tripartite di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.

- Il testo dell'articolo 27 del decreto legislativo 286/1998, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 189/2002, è il seguente:

Art. 27

*(Ingresso per lavoro in casi particolari)**(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 25;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, articolo 14, commi 2 e 4)*

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il Regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

- a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dall'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
- c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
- d) traduttori e interpreti;
- e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
- f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
- g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
- h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione;
- i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da

questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

- l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
 - m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
 - n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
 - o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
 - p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
 - q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
 - r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;
- r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

4. Il Regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titoli professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

- Il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 286/1998, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge 189/2002 è il seguente:

Art. 21

(Determinazione dei flussi di ingresso)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, articolo 9, comma 3, e articolo 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 3, comma 13)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per Regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il Regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

4-ter. Le Regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal Regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltrare agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

7. Il Regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

Art. 2

(Diritti e doveri dello straniero)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 2; legge 30 dicembre 1986, n. 943, articolo 1)

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in

caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1/2004, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Interventi di cooperazione e di partenariato internazionale)

1. La Regione si rivolge prioritariamente ai Paesi che occupano le ultime posizioni in base ai criteri e agli indici di sviluppo, quantitativi e qualitativi, elaborati dagli Organismi internazionali; i programmi hanno come soggetti attivi le popolazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia e quelle del Paese partner direttamente coinvolte nella realizzazione di progetti.

2. Le azioni concernono:

- a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
- b) l'impiego, anche attraverso convenzioni con associazioni o strutture finanziarie quali la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA e la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest SpA, ed il Centro di Servizi e di Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest, di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale;
- c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini di PVS, in loco e in Friuli-Venezia Giulia, anche al fine di favorire il rientro nei Paesi di origine, nonché la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
- d) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di associazioni e/o cooperative anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei PVS;
- e) l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della donna con la sua diretta partecipazione ai programmi;
- f) la promozione e il sostegno al commercio equo e solidale, riconoscendolo parte integrante della cooperazione;
- g) l'incentivazione di iniziative volte a realizzare scambi con i produttori dei Paesi partner che valorizzano le produzioni autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;
- h) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei PVS;
- i) la promozione di esperienze di microcredito per uno sviluppo endogeno sul lungo periodo;
- l) la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;
- m) la promozione e il sostegno di gemellaggi tra istituzioni locali finalizzati a una evoluzione in accordi di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale;
- n) la promozione di rapporti di collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel proprio territorio e i loro Stati di origine.

3. Non sono finanziabili nell'ambito di applicazione della presente legge i programmi e i progetti che abbiano come fine la promozione del commercio e degli investimenti italiani all'estero.

4. I finanziamenti regionali per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui alla presente legge non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

5. Non hanno diritto ai finanziamenti previsti dalla presente legge, con revoca immediata della concessione in corso, gli enti e le imprese - italiani e dei Paesi partner - che si rendano responsabili di violazioni delle norme di tutela del lavoro, dell'ambiente e della salute, nonché di falso in bilancio e nelle comunicazioni sociali.

6. Non possono essere destinatari dei programmi e dei progetti previsti dalla presente legge, con decadenza immediata della con-

cessione in corso, i Governi che si rendano responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, o che destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese, individuati dai competenti organi statali ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185.

7. Le azioni progettuali devono essere rispettose delle finalità di cui all'articolo 1 e in particolare:

- a) essere volte al sostegno delle azioni di autosviluppo delle popolazioni destinatarie degli interventi;
- b) garantire la partecipazione attiva della popolazione locale;
- c) ricorrere prioritariamente a professionalità locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture, degli usi e delle situazioni locali, nonché a beni e attrezzature reperibili nei PVS destinatari degli interventi o vicini.

7 bis. La Regione sostiene la realizzazione di programmi e progetti che abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di cittadine e cittadini stranieri immigrati.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Coordinamento permanente per i migranti)

1. Il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati e la Consulta regionale dell'immigrazione eleggono i membri della propria segreteria permanente.

2. Le segreterie permanenti curano il collegamento del Comitato e della Consulta con l'Amministrazione regionale e assicurano il coordinamento delle proposte e delle attività dei due organi di consultazione. Esse hanno sede presso gli organi di riferimento.

3. Le segreterie si riuniscono congiuntamente, quale coordinamento, di norma una volta ogni quattro mesi, con i seguenti compiti:

- a) individuare e proporre, nell'ambito degli strumenti di programmazione, le azioni di interesse comune tra i corregionali all'estero e rimpatriati e gli immigrati;
- b) definire ed esaminare preliminarmente gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Comitato e della Consulta;
- c) verificare l'andamento delle azioni intraprese per i corregionali fuori del territorio regionale, i rimpatriati e per gli immigrati.

4. Per la partecipazione alle sedute delle segreterie si applica l'articolo 7, comma 8.

5. Le segreterie sono composte ciascuna da tre membri eletti dal Comitato e dalla Consulta tra i propri componenti.

6. Alle convocazioni delle segreterie provvede un coordinatore designato a rotazione tra i componenti delle segreterie stesse, per il tramite della struttura di cui all'articolo 16.

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, è il seguente:

Art. 5

(Associazioni degli immigrati)

1. La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta dalle organizzazioni ed associazioni, a servizio degli immigrati, a carattere nazionale e dalle associazioni degli immigrati che abbiano una sede permanente nel territorio del Friuli-Venezia Giulia ed operino localmente con comunità a favore degli immigrati stessi da almeno un anno.

2. In considerazione della particolare situazione etnico-geografica della Regione, possono essere riconosciute anche organizzazioni ed associazioni a carattere regionale, purché rispondano alle caratteristiche previste al comma 1.

3. A tal fine presso la Giunta regionale è istituito l'Albo delle Associazioni degli immigrati di cui ai commi 1 e 2.

4. Per ottenere l'iscrizione, che è subordinata ad un'apposita deliberazione di Giunta, previo parere della Consulta di cui all'articolo 18, le associazioni debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredando la stessa con:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo;
- b) idonea documentazione comprovante lo svolgimento di attività a favore degli immigrati e conformi alle indicazioni della presente legge;
- c) elencazione dei soci iscritti, modalità d'iscrizione e composizione degli organi direttivi;
- d) indicazione circa la sede principale o secondaria in Friuli-Venezia Giulia.

Note all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 8, commi da 54 a 59, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

(omissis)

54. Per assicurare continuità agli interventi in materia di emigrazione ed immigrazione, nelle more dell'adozione di apposita legge regionale in materia, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 11, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, e della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, in via transitoria per l'anno 2000 la competenza relativa all'attuazione delle iniziative in materia di politica attiva nei confronti dei migranti, di cui al titolo I della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, è attribuita al Servizio autonomo per i rapporti internazionali relativamente alle iniziative nei confronti degli immigrati e alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio per le lingue regionali e minoritarie relativamente alle iniziative nei confronti degli emigrati.

55. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati i programmi per l'anno 2000 delle iniziative di cui al comma 54. Detti programmi specificano gli interventi da realizzare e le modalità attuative e sono formulati sentito il Commissario liquidatore del soppresso Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI).

56. Per il finanziamento dei programmi di cui al comma 55 e per gli oneri derivanti dal disposto del comma 57 relativi ai rispettivi specifici settori, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.700 milioni per l'anno 2000, così suddivisa a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico a fianco di ciascuna indicati:

- a) lire 1.500 milioni - unità previsionale di base 15.1.15.1.938 - capitolo 4950;
- b) lire 2.200 milioni - unità previsionale di base 3.2.42.1.937 - capitolo 5580.

57. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 11/1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a carico delle appropriate unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai pertinenti capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gli oneri relativi alla residua gestione ed alla liquidazione dell'ERMI.

58. Per le finalità previste dal comma 54, possono essere disposte, a carico delle unità previsionali di base e dei capitoli di cui ai commi 56 e 57, aperture di credito a favore del Commissario liquidatore nominato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 11/1999.

59. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, le parole «in tale eventualità al dipendente compete il trattamento dirigenziale di maggiore importo.» sono sostituite con le parole «in tale eventualità il Commissario liquidatore mantiene il trattamento in godimento per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali espletate, qualora più favorevole. L'incarico può essere svolto anche contestualmente all'esercizio delle funzioni alle quali il dipendente è ordinariamente preposto».

(omissis)

- Il testo dell'articolo 3, comma 26, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Trasferimento al sistema delle Autonomie locali)

(omissis)

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, con il Ministero dell'interno e con il Ministero di grazia e giustizia, una convenzione per far fronte alle problematiche connesse con l'irregolare entrata in Italia di cittadini extracomunitari. La convenzione dovrà prevedere:

- a) il monitoraggio dei fenomeni d'immigrazione clandestina;
- b) la messa a disposizione dell'Amministrazione statale di strumenti di rilevazione, da collocare in prossimità del confine di Stato;
- c) la messa a disposizione dell'Amministrazione statale d'interpreti e di strumentazione tecnologica e informatica.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 8, comma 31 e commi da 33 a 37, della legge regionale 4/2001, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

(omissis)

31. È istituito il Servizio autonomo dell'immigrazione con sede nella città di Udine. Il Servizio autonomo dell'immigrazione svolge i compiti già individuati all'articolo 17, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

(omissis)

33. Al fine di assicurare la continuità dei progetti volti a facilitare l'integrazione degli immigrati extracomunitari nel tessuto sociale della Regione, alle associazioni degli immigrati con le quali il disciolto ERMI aveva stipulato nell'anno 1999 le convenzioni per la realizzazione dei progetti mirati 2 «Sportello e informazioni», 3 «Mediazione culturale» e 4 «Sensibilizzazione e Diritti civili», può essere assegnato, per la continuità del servizio relativamente al periodo 1 dicembre 2000-30 giugno 2001, un contributo non superiore al 70 per cento della spesa ammessa nell'anno 1999.

34. Per la realizzazione del progetto mirato 1 «Interventi in campo abitativo» può essere concesso un contributo, esclusivamente per le spese di gestione, nella misura massima di lire 40 milioni ad ogni associazione convenzionata nell'anno 1999, iscritta all'Albo regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, o al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

35. Il Servizio autonomo dell'immigrazione è autorizzato a finanziare le domande di sostegno scolastico relative all'anno scolastico 2000-2001 presentate dalle scuole con le stesse modalità previste dal Progetto 2.1.B, Programma annuale 1999, dell'ERMI nei limiti della spesa sostenuta per l'anno scolastico precedente.

36. Al Servizio autonomo dell'immigrazione sono trasferiti i procedimenti in corso e non conclusi già di competenza del disciolto ERMI, nonché i procedimenti in corso presso il Servizio autonomo rapporti internazionali cui erano state affidate, in via transitoria per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 8, comma 54, della legge regionale 2/2000, le competenze in materia di immigrazione.

37. In seguito alla soppressione dell'ERMI, la Consulta regionale dell'immigrazione è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dal suo delegato; in luogo del Direttore dell'Ente soppresso è chiamato a farne parte il Direttore del Servizio autonomo dell'immigrazione.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 13, commi da 23 a 25, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Disposizioni in materia di politiche sociali e immigrazione)

(omissis)

23. Sono disciplinati con Regolamento gli interventi a favore degli immigrati, di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, relativi a:

- a) promozione e finanziamento di progetti di sostegno scolastico;
- b) promozione e finanziamento di corsi di alfabetizzazione per adulti e minori;
- c) finanziamento di iniziative per una civile convivenza, campagne di informazione dirette agli immigrati e ai cittadini locali corsi di educazione civica promossi da associazioni ed enti locali.

24. Il Servizio autonomo per l'immigrazione può avvalersi, mediante convenzione, di associazioni aventi sede nel territorio regionale, iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge regionale 46/1990 o al Registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di comprovata esperienza per lo svolgimento di servizi nei seguenti settori, richiedenti l'utilizzo di operatori particolarmente qualificati:

- a) inserimento abitativo e approvvigionamento di alloggi;
- b) inserimento nelle strutture scolastiche e rapporti scuola-famiglia;
- c) consulenza giuridico-legale a favore degli enti locali e delle associazioni operanti nel settore;
- d) inserimento occupazionale, con particolare riguardo al lavoro domestico.

25. La Regione promuove e attua iniziative di osservazione permanente dei fenomeni migratori, al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'esercizio delle funzioni regionali in materia di accoglienza e integrazione. Il Servizio autonomo per l'immigrazione attua studi e ricerche sui problemi dell'immigrazione, anche avvalendosi di istituti di ricerca pubblici e privati.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 4, commi da 46 a 49, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Interventi in materia di tutela della salute e di politiche sociali)

(omissis)

46. Nell'ambito della programmazione annuale delle attività del Servizio autonomo per l'immigrazione, gli interventi di iniziativa dei soggetti pubblici possono essere inoltre attuati da:

- a) Comuni, in forma singola o associata, mediante progetti di sostegno agli immigrati extracomunitari per l'accesso ai servizi abitativi, sociali, scolastici e iniziative di formazione civica;
- b) Province, mediante progetti di mediazione nelle scuole, di promozione delle attività delle associazioni degli immigrati e di valorizzazione della lingua e della cultura di origine;
- c) Aziende sanitarie territoriali, ospedaliere e universitarie di ricerca, mediante progetti di mediazione culturale in ambito sanitario mirati alla realizzazione di un osservatorio regionale.

47. Le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 46 sono disciplinate da Regolamento.

48. In caso di mancata presentazione di progetti da parte dei Comuni, il Servizio autonomo per l'immigrazione è autorizzato a rinnovare la convenzione per la prosecuzione delle attività di cui al comma 46, lettera a), con le associazioni già operanti e alle medesime condizioni.

49. Per assicurare la continuità del servizio fino al momento dell'attivazione dei progetti presentati dalle Amministrazioni comunali, il Servizio autonomo per l'immigrazione è autorizzato a concedere alle associazioni convenzionate, per l'espletamento delle attività di informazione, assistenza, segretariato e mediazione, un contributo nella misura massima del 50 per cento dell'importo definito dalle convenzioni stipulate nell'anno 2002.

(omissis)

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è il seguente:

Art. 46

(Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della federazione maestri del lavoro)

1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità (34/b).

3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale delle Regioni e degli Enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con Regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui

sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.

6. Per far fronte alle spese derivanti alle attività statutarie della federazione dei maestri del lavoro d'Italia, consistenti nell'assistenza ai giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica all'assistenza ai portatori di handicap ed agli anziani non autosufficienti, è conferito alla federazione medesima, per il triennio 2003-2005, un contributo annuo di 260.000 euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 84

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale l'1 luglio 2004; assegnato alla III Commissione permanente il 5 luglio 2004;
 - esaminato dalla III Commissione permanente nelle sedute del 15 settembre 2004, 6, 11 e 21 ottobre 2004, 10 novembre 2004, 18 gennaio 2005, 3 e 8 febbraio 2005 e in quest'ultima approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Alzetta e, di minoranza, dei consiglieri Blasoni, Ciani, Fasan e Guerra;
 - esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 16 febbraio 2005 e nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 17 febbraio 2005 e in quest'ultima approvato a maggioranza, con modifiche;
 - trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/1526-05 del 28 febbraio 2005.
-
-

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE	• Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2	TREBASELEGHE (PD)
	• LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni	TRIESTE
	• LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l. Via SS. Martiri, 18	TRIESTE
	• CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16	GORIZIA
	• LIBRERIA AL SEGNO Vicolo del Forno, 12	PORDENONE
	• MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8	UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - TRIESTE
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
Tel. 049-938.5700

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	12 mesi
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	Euro 75,00
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	PREZZO RADDOPPIATO
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	30%
<ul style="list-style-type: none"> • L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383. • Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso). • Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio. • Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia. • L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO. 	

FASCICOLI

• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA			
– Fino a 200 pagine	Euro 2,50	– Da 601 pagine a 800 pagine	Euro 10,00
– Da 201 pagine a 400 pagine	Euro 3,50	– Superiore a 800 pagine	Euro 15,00
– Da 401 pagine a 600 pagine	Euro 5,00		
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.)			Euro 6,00
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO			PREZZO RADDOPPIATO
• I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.			

AVVISI ED INSERZIONI

<p>• I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.</p> <p>COSTI DI PUBBLICAZIONE</p> <p>• Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.</p> <p>• Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Euro 6,00 I.V.A. inclusa</td> <td>pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.</td> </tr> <tr> <td>Euro 3,00 I.V.A. inclusa</td> <td>pubblicazione Statuti da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.</td> </tr> <tr> <td>Euro 1,50 I.V.A. inclusa</td> <td>pubblicazione Statuti da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.</td> </tr> </table>		Euro 6,00 I.V.A. inclusa	pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.	Euro 3,00 I.V.A. inclusa	pubblicazione Statuti da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.	Euro 1,50 I.V.A. inclusa	pubblicazione Statuti da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Euro 6,00 I.V.A. inclusa	pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.						
Euro 3,00 I.V.A. inclusa	pubblicazione Statuti da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.						
Euro 1,50 I.V.A. inclusa	pubblicazione Statuti da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.						

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.